# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 118ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente TAVIANI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE**

Convocazione ..... 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA**

Ufficio di Presidenza ..... 3

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione e assegnazione ... 4

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione:**

«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» **(576)**, d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori

**Approvazione di questione sospensiva**

**Stralcio degli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti:**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4
* ROSSI *(Sin. Ind.)* ..... 5
VISENTINI *(PRI)* ..... 7
PIZZOL *(PSI)* ..... 14
BRINA *(PCI)* ..... 17
BERLANDA *(DC)* ..... 22
COLOMBO *(DC), relatore* ..... 31
AMATO, *ministro del tesoro* ..... 34

Assegnazione ..... 36


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1988** ..... *Pag.* 36

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 39
Annunzio di presentazione e assegnazione ... 39
Annunzio di presentazione ..... 39
Assegnazione ..... 41
Nuova assegnazione ..... 44
Presentazione di relazioni ..... 44

**BILANCIO INTERNO DEL SENATO**

Presentazione di relazione ..... 46

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Deferimento ..... 46

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Presentazione di relazioni ..... 46

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 46

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Deferimento ..... 47

**PETIZIONI**

Annunzio ..... *Pag.* 48

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 48
Trasmissione di documentazione ..... 49

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti ..... 49

**CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità ..... 49
Trasmissione di sentenze ..... 49

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Trasmissione di documenti ..... 50

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 50
Annunzio ..... 50

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Benassi, Boggio, D'Amelio, Degan, Dell'Osso, De Rosa, Donat-Cattin, Galeotti, Giolitti, Granelli, Grassi Bertazzi, Imposimato, Ongaro Basaglia, Perugini, Saporito, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, a Madrid, per la Conferenza sulla Interdipendenza Nord-Sud; Bernardi, ad Amburgo, per la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

### Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 2 giugno 1988, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

«Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura».

Avverto che, qualora si dovesse rendere necessaria, si procederà anche, immediatamente, ad una ulteriore votazione.

### Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza ha proceduto, in data 18 maggio 1988, alla propria costituzione eleggendo presidente il deputato Alagna e vice presidente il senatore Salerno.

## Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 30 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle finanze e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica:*

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 5ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 2 giugno 1988, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

## Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1988-1992 (*Doc.* LXXXIV, n. 1).

Tale documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

## Discussione del disegno di legge:

**«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» (576), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori**

**Approvazione di questione sospensiva. Stralcio degli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare», d'iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Colombo, De Cinque, Favilla, Leonardi, Patriarca, Ruffino, Santalco, Triglia, Abis, Guzzetti, Fontana Elio, Lombardi, Zecchino, Mora, Perugini, Rezzonico, Rebecchini, Vercesi, Pinto, Di Lembo, Donato, Mazzola, Melotto, Golfari, Bausi, Acquarone e Azzaretti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto presenta problemi tecnici sovente di assai ardua soluzione. Ne fa prova l'attento legislatore francese che, introdotta nel 1970 la disciplina, nel corso di un decennio è dovuto intervenire per ben tre volte per modificarla e ha trattato poi separatamente la cessione dei pacchetti di controllo, che normalmente si accomuna nella disciplina a quella delle offerte pubbliche di acquisto. La ragione sta nel fatto che questa disciplina deve essere adattata alla specifica situazione del mercato al quale si riferisce e non è perciò possibile, non già fare degli assemblaggi, ma neppure prendere spunti concreti dalle discipline degli altri paesi se non calandoli nella realtà del mercato al quale la disciplina stessa deve essere applicata.

Che le offerte pubbliche di acquisto debbano essere regolamentate è questione che non può più essere messa in discussione, sempre che si voglia attuare un mercato di borsa efficiente. Tale regolamentazione serve infatti a rendere trasparenti non solo le scalate, ma ogni acquisto in borsa che abbia qualche rilevanza, e a rendere più effettiva la tutela del risparmiatore.

La mancanza di tale disciplina ha reso e rende nel nostro paese possibili operazioni come quelle che si sono viste recentemente, assai oscure ed opache. Ma – è questo il punto fondamentale che deve essere tenuto presente quando si legifera in materia – ogni disciplina dell'offerta pubblica di acquisto, proprio per le ragioni appena indicate, deve essere flessibile ed attentissima alla realtà del mercato.

È questa la ragione per la quale il troppo ridondante provvedimento che stiamo discutendo – bastavano, in realtà, forse pochi articoli – frutto com'è di accatastati emendamenti, deve essere giudicato negativamente sotto il profilo tecnico. Già in altra sede avevo rilevato che quel che va evitato è il fatto di voler stroncare la moda delle scalate societarie con una smania indiscriminata di offerte pubbliche di acquisto obbligatorio. Ed è invece questo il trabocchetto in cui cade l'infelicissimo articolo 12 del disegno di legge, laddove dispone che «chiunque possieda azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura non inferiore al 20 per cento del capitale rappresentato da dette azioni non può acquistare ulteriori azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie in misura eccedente, nell'arco di dodici mesi, il 2 per cento del capitale, se non mediante una offerta pubblica di acquisto».

Ciò significa, in un sistema come il nostro, che si corre il rischio di bloccare definitivamente il mercato di borsa. Se, infatti, si pone mente al fatto che la borsa italiana è alimentata – e dico cose ben note – dagli interventi diretti o indiretti di pochi gruppi oligopolistici di controllo, ciò significa che questi non potranno più muoversi se non con continue offerte pubbliche di acquisto, le quali, tra l'altro, comportano – grazie all'applicazione di un'altra assurda disposizione del disegno di legge, l'articolo 16, quarto comma – che dalla data di pubblicazione del documento di offerta la Consob disponga obbligatoriamente la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta. Questo significa semplicemente che in certi momenti, quando agli acquisti siano interessati i gruppi di cui ho appena parlato, in

periodo di prezzi favorevoli, con tre o quattro OPA il listino si blocca e la borsa si chiude. Poco male se tutto ciò si limitasse a costringere semplicemente gli agenti di cambio a cambiare mestiere; un economista però giustamente ricorderebbe che qui sono in gioco anche le scelte di portafoglio degli operatori, che diventano irrealizzabili. Questo è il primo brillante risultato del combinato disposto degli articoli 12 e 16 del disegno di legge in discussione.

È certo che l'offerta pubblica di acquisto deve essere uno strumento trasparente, controllato e alternativo alle normali transazioni di borsa, ma queste non debbono essere sospese se non in casi eccezionali che solo l'organo di controllo può determinare e per brevissimi periodi di tempo, anche per dare agio, eventualmente, a controfferte pubbliche di acquisto.

La verità è che alla base di queste disposizioni vi è un grossolano equivoco nel quale sono caduti i redattori del più volte emendato articolo 12, cioè che lo scopo primario stia nell'obbligatorietà dell'offerta pubblica di acquisto. Questo non è tuttavia lo scopo della disciplina in nessuno dei paesi in cui essa esiste. Lo scopo fondamentale è invece sempre quello di regolamentare le offerte pubbliche di acquisto volontarie, facendo quelle obbligatorie parte di una disciplina, per così dire, residuale. Infatti, nei mercati dove i titoli della società bersaglio dell'offerta pubblica di acquisto siano largamente diffusi tra il pubblico, laddove insomma esiste la cosiddetta *public company*, quel che importa disciplinare e rendere trasparente è l'OPA volontaria, lanciata da chiunque intenda acquistare sul mercato una partecipazione, minoritaria o maggioritaria che sia.

L'OPA obbligatoria invece, eccezion fatta per quella residuale, che interessa chi, raggiunto il 95 per cento del capitale, deve fare l'offerta sul restante 5 per cento, con l'obbligo però di vendere all'azionista di maggioranza, si riferisce solo al noto e delicato problema del premio di maggioranza. Nel passaggio dei pacchetti rilevanti o addirittura di controllo, si stabilisce allora che chi ha acquistato tale pacchetto debba allo stesso prezzo acquistare anche le azioni della minoranza che intenda venderle. L'OPA obbligatoria ha dunque l'effetto di distribuire il cosiddetto premio di controllo fra tutti gli azionisti, sul presupposto che esso costituisca parte del patrimonio sociale e spetti perciò a tutti i soci e non solo alla maggioranza. È infatti l'esclusione delle minoranze dalla gestione a giustificare quel premio, che nessuno pagherebbe o vorrebbe pagare qualora le minoranze stesse avessero qualche potere di gestione. Così sacrificate, le minoranze hanno, nel partecipare al *capital gain* che dall'OPA deriva, il compenso al riconoscimento di sempre più scarsi e annacquati diritti.

Necessità perciò di una disciplina dell'OPA obbligatoria, soprattutto di fronte ad operazioni, anche di recente avvenute sul nostro mercato, dove la cessione di pacchetti di controllo ha fortissimamente penalizzato le minoranze.

Ma per voler risolvere questo problema si è esagerato in senso opposto e per voler colpire chi può godere di ingiustificati privilegi o ha le «carte truccate» – per usare il lessico dei giocatori – si manda a monte il mercato, ovvero lo si ingessa e lo si paralizza. Tuttavia, se troppo rigoroso, ai limiti dell'astuzia autodistruttiva, si rivela, da un lato, il disegno di legge, dall'altro, dopo aver tutto inchiodato, nulla prevede, dimostrando inaudita ingenuità sui possibili e facilissimi aggiramenti di una norma tanto severa quanto maldestra. E così neppure immagina che la cessione dei pacchetti di

controllo fuori della norma prevista possa avvenire, con assoluta tranquillità, attraverso la cessione di società non quotate nelle quali tali pacchetti siano stati in precedenza trasferiti; saranno, allora, magari le quote di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni costituita *ad hoc* a lucrare, fuori dei fulmini di una legge che molto minaccia ma poco colpisce, il premio di maggioranza.

Insomma, pare a me che con quella norma si sia voluto in realtà – se non si tratta di una redazione sprovveduta – stabilizzare e consacrare lo *status quo* dei gruppi attualmente presenti nel panorama del mercato finanziario italiano, evitando per sempre qualsiasi possibilità di ricambio attraverso fisiologiche scalate.

Si legge ancora nei libri di testo che nelle società per azioni la maggioranza deve essere figlia del caso; invece, si sono voluti favorire quegli stessi gruppi, con imperdonabili dimenticanze nella possibilità di callidamente aggirare la norma stessa. Eppure pretendeva, questa, di essere una legge a tutela dei risparmiatori.

Questa è certo la critica centrale al disegno di legge in discussione. Molte altre se ne potrebbero fare; citerò solo l'emblematica e lacunosa norma sull'*insider trading* di cui all'articolo 39, degna di ben maggiore estensione.

Il nostro Gruppo ha presentato 24 emendamenti, che ovviamente non starò ad illustrare, che vogliono semplicemente fornire un contributo tecnico all'elaborazione di una legge così delicata come questa. Siamo assolutamente convinti della necessità di una pronta approvazione di una legge siffatta, pur consci che forse non è l'Aula la sede adatta per discussioni così squisitamente tecniche e fors'anco noiose.

Il nostro suggerimento – e concludo – è allora quello di rinviare alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge, ma in sede redigente, sicchè un testo più adeguato possa prontamente essere presentato in Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, ho ascoltato con vivo interesse (come sempre lo ascolto, anche quando dissento e tanto più quando invece concordo in molti punti) quanto ha detto l'amico Guido Rossi e questo renderà ancora più breve il mio intervento perchè punti essenziali ed importanti sono stati da lui affrontati.

Nel resoconto della Commissione finanze e tesoro si legge una critica piuttosto pesante al testo di questo disegno di legge. Si dice che vi sono lacune da colmare, elementi interpretativi che devono essere risolti, molti dubbi sulle percentuali che vengono fissate; e che questo può richiedere un riesame. Dopo queste affermazioni, tuttavia, si trasmette lo stesso il provvedimento in Aula.

Mi pare – ma non voglio mancare ovviamente in nessun modo di rispetto alla Commissione ed al relatore – che, dopo che la Commissione stessa aveva avanzato questi rilievi, diventava difficilmente spiegabile perchè il provvedimento, così tecnicamente delicato – il senatore Rossi lo ha ben detto – venisse trasmesso all'Aula, in quanto è tipico lavoro della Commissione rettificare questi punti che a pagina 21 del resoconto vengono criticati o indicati come meritevoli di necessarie modificazioni.

Anticipando la conclusione (dirò poi altre cose) credo – e concordo

pienamente con il senatore Rossi – che il provvedimento debba essere rinviato alla Commissione che a sua volta, se lo ritiene, potrà poi – il presidente Berlanda è il più qualificato a decidere – nominare anche dei comitati ristretti redazionali.

Si tratta di problemi di ordine così tecnico per cui, una volta individuati certi indirizzi, occorre procedere a una corretta redazione.

Dobbiamo chiarire tutto questo perchè, mi sia consentito dirlo, dal provvedimento non risulta per nulla chiaro lo scopo o gli scopi che esso ha, dato che ne possa avere più di uno. Un primo scopo, che mi pare certamente da condividere, salvo alcune semplificazioni e alcune correzioni degli errori tecnici (l'amico Rossi parlava di ventiquattro emendamenti che egli ha presentato con il suo Gruppo; io in questi giorni non ho fatto in tempo a presentare emendamenti – probabilmente qualcuno coinciderebbe – ma avrei addirittura una quarantina di appunti che possono tradursi in emendamenti), è quello di disciplinare le offerte. È materia che può essere utilmente regolata; ma con notevoli revisioni e forse anche semplificazioni di carattere tecnico. Quindi, su questo siamo d'accordo.

Sono d'accordo sul fatto che tali problemi si pongono in termini molto delicati; vi sono anche questioni che richiedono forse valutazioni più approfondite. Ed il problema più delicato riguarda le offerte pubbliche obbligatorie, in relazione alle quali dobbiamo chiederci anzitutto quale sia lo scopo che si vuole raggiungere.

Abbiamo letto ieri la relazione del Governatore della Banca d'Italia, in molti punti egregia anche perchè si occupa delle banche – come a me sembrerebbe coerente – molto più di quanto non facesse negli anni scorsi e meno di taluni altri problemi che spetta sostanzialmente al potere politico valutare. Vi è però un accenno che mi ha lasciato un po' perplesso, con tutto il grande rispetto e l'amicizia per l'istituzione e la persona, e che mi sembra troppo facile e per «sentito dire» su un argomento che va di moda. Si tratta dell'accenno alle offerte pubbliche d'acquisto: sono tre righe in cui si comincia col dire che vanno tutelate le minoranze. Ora, il problema non è quello di dire che si vogliono tutelare le minoranze, in quanto non ho mai sentito nessuno dire di voler danneggiare le minoranze, ma è piuttosto quello di capire come poterle tutelare, in quale sede, se interna o esterna all'ordinamento societario, oppure se nell'una o nell'altra contemporaneamente, se con la borsa o – come in altri paesi – con il *mantien de cours*. Vi sono quindi strumenti molto diversificati per realizzare questa tutela, per cui non è sufficiente affermare che occorre tutelare le minoranze, ma occorre anche stare attenti a non bloccare gli organismi. E occorre anche evitare di danneggiare le maggioranze, che vanno anch'esse rispettate.

Nella relazione del Governatore si dice inoltre che lo scopo della disciplina deve essere quello di non mortificare le iniziative tendenti a modificare e a rinsaldare l'assetto delle posizioni di controllo. Si tratta però di due affermazioni antitetiche: si vuole l'una cosa o l'altra? Si vuole modificarle o rinsaldarle? Oppure forse è meglio, per certi aspetti, non volerne nessuna delle due, in quanto occorre invece pensare appunto a forme anche diverse da quelle considerate dall'articolo 12? Articolo, che credo sinceramente sia sbagliato, circa la tutela dell'azionista minore, cioè di colui che ha solo poche azioni, non di risparmio in senso tecnico, ma che comunque rappresentano per lui un risparmio e non un investimento di gestione aziendale.

L'articolo 12 impone, nei confronti di chi ha il 20 per cento, un blocco quasi totale negli acquisti: ciò lascia spazio ad alcune perplessità anche nella interpretazione. Così come è scritto il testo, sembrerebbe quasi che chi ha lo zero per cento o il 19,99 possa acquistare impunemente da un giorno all'altro il 90 per cento; se invece qualcuno, sciaguratamente per lui, un po' alla volta dovesse essere arrivato al 20 per cento, sarebbe bloccato in operazioni successive. Evidentemente, la norma va riscritta perchè l'intenzione deve essere quella di far acquistare liberamente fino al 20 per cento e poi successivamente, per quanto riguarda l'eccedenza, imporre di realizzare l'OPA.

Un altro accenno al quale mi voglio riferire è quello relativo al 2 per cento che non è neanche sufficiente a realizzare il *trading*, cioè a realizzare, per chi voglia farlo ed abbia le «tecnicalità» in questo senso, operazioni in borsa; pertanto, il 2 per cento è sicuramente una percentuale che va rivista in quanto impedisce il funzionamento della borsa anzichè aiutarlo, nè protegge nessuno. Supponiamo che il 2 per cento diventi il 5 per cento: chi ha raggiunto un certo livello (il 20, il 30 o il 40 per cento o, come nell'ipotesi fatta, appunto il 20 per cento), nei dodici mesi successivi e quindi già il giorno successivo, può comprare l'ulteriore 2 o 5 per cento (cosa che, del resto, mi sembra corretta, ma occorre non aver dubbi a livello interpretativo) e poi per undici mesi e ventinove giorni dovrà stare fermo, senza fare ulteriori acquisti.

A parte questi e molti altri aspetti tecnici ed interpretativi o redazionali che vanno rivisti, ho l'impressione che la norma, così come è prevista, con questa obbligatorietà dell'OPA ad un determinato livello, rappresenti un notevole favore fatto a coloro che già «stanno seduti» sulla società, anche senza maggioranze o con maggioranze più o meno acquisite attraverso l'azionariato frazionato, nei limiti in cui questo avviene nel nostro paese; qualcuno lo auspicava, ma io non sono d'accordo perchè, come sa bene il senatore Rossi, ho una concezione diversa. Comunque il fatto è che queste persone in definitiva sono garantite dalle scalate altrui.

Quella al nostro esame è una normativa che impedisce le scalate; io credo che questo sia un errore, anche nei confronti dell'azionariato minore, il quale in presenza di una scalata vede il corso del titolo sostenuto e via via lievitare. Infatti, se qualcuno compera, la borsa ha delle quotazioni più sostenute anche se chi compera evidentemente ha la cautela e l'abilità di non fare andar su troppo la quotazione. Probabilmente, gli ultimi acquisti vengono operati a prezzi molto più alti dei primi per acquisire determinati pacchetti di una certa entità; l'azionista minore viene sostanzialmente favorito dalle scalate, non danneggiato. Con la normativa al nostro esame – lo ripeto – si impediscono le scalate a tutela di coloro, beati possidenti, che già si trovano nelle posizioni di comando anche con poche azioni.

A me pare che ciò sia un errore: si tutelano non tanto i gruppi che vengono visti come il «nemico», ma si tutela chi, attraverso varie forme, ha una presenza che una scalata potrebbe facilmente eliminare. Mentre con l'OPA obbligatoria lo si mette in guardia ed egli può provvedere attraverso amici o con altri mezzi a predisporre una contro OPA. Io non vedo quei miti che si creano talvolta nel nostro paese sulla stampa allorquando si dice che le scalate sarebbero un qualcosa di peccaminoso. Queste ultime sono cose assolutamente normali e non lo dico perchè da giovani si facevano le scalate sulle Dolomiti – scalate piacevolissime – ma perchè in borsa il termine

«scalare», cioè un po' alla volta acquisire delle maggioranze o delle partecipazioni importanti, fa parte della logica più onesta del sistema. In questo non vi è niente di scorretto!

Non mi dilungo su questa parte del mio intervento. Credo che la normativa al nostro esame tuteli poco o male il piccolo azionista, il risparmiatore, colui che guarda un po' al dividendo e un po' alle quotazioni di borsa, mentre tutela dalle scalate coloro che si trovano già in posizioni di dominio gestionali della società, i quali, attraverso la scalata, possono venire scalzati da chi, secondo i principi dell'economia libera, intende acquistare le maggioranze o partecipazioni più forti. Al contrario – lo ripeto – i primi vengono messi in guardia, hanno la possibilità di organizzarsi mediante una controffensiva che altrimenti non si verificherebbe.

Il secondo aspetto che vorrei considerare è che la norma crea, come ha detto in modo egregio il senatore Rossi, una cristallizzazione – egli ha parlato di «ingessatura» – delle situazioni esistenti. Quindi, anzichè creare una mobilità nelle posizioni importanti societarie – non chiamiamole di controllo – le cristallizza. Infatti, chi acquista e non possiede niente o è giunto al fatidico «x per cento», può avere un interesse o un motivo per fare l'OPA, secondo la sua abilità e la sua visione delle cose. Ma coloro che posseggono maggioranze abbastanza qualificate, superiori al 20 per cento e che quindi dovrebbero cedere un 30-40-55 per cento, evidentemente sono spinti a non cedere nulla, perchè verrebbero a spaccare la loro partecipazione. Essi potrebbero vendere un 20 per cento, mentre l'altro 18-30-31 per cento di azioni dovrebbero correre ad offrirlo in sede di OPA. Però, poichè vanno al riparto (perchè ci saranno anche altri), resterebbero con una coda di quello che prima costituiva un pacchetto «interessante» e di per sè con un valore, finendo per trovarsi azionisti prigionieri di poche azioni che non hanno potuto cedere nè direttamente nè con l'OPA. Quindi congelano le loro posizioni o ricorrono a tutti i possibili espedienti; e dobbiamo tener presente che espedienti possono essere costituiti anche da intestazioni estere, essendo il nostro un paese aperto e avendo anche, al di fuori del Mercato comune, qualche vicina presenza abbastanza comoda per molti italiani. Ciò determina, ripeto, o delle forme di elusione o la «ingessatura» delle situazioni, perchè chi ha un «pacchetto» grosso non ha alcun interesse a disfarlo e a frazionarlo.

Qui posso dissentire dal senatore Rossi – ma forse non ho capito bene il suo pensiero – rispetto al valore della partecipazione maggioritaria (maggioritaria di fatto perchè può essere il 30 per cento) che sia sufficiente per esercitare il controllo. Questa partecipazione maggioritaria ha un valore non con riferimento al patrimonio della società, ma perchè ha quell'entità. L'azionista che ha le 1.000 o le 5.000 azioni deve far affidamento sul mercato, il mercato è domanda e offerta, per cui non può lamentarsi se il mercato stesso fa una certa quotazione: questo è il sistema. Per chi invece ha la partecipazione di controllo, il valore di essa non deriva nè dalla borsa nè soltanto dal patrimonio sociale di per sè considerato, cioè contabilmente, anche calcolando i valori effettivi, ma deriva anche dal fatto che si tratta di un «pacco» consistente, che con il 35 o con il 51 o con il 40 per cento consente il controllo o dà una posizione di comando nella società.

Devo quindi dire di non trovare giustificato che questo, che è il valore del pacco di controllo come tale e che si aggiunge alla somma del valore delle azioni, debba necessariamente venire attribuito ad altri che tale

posizione non hanno. In questo momento mi viene in mente un esempio in tutt'altro settore: se si vogliono vendere 100 ettari di terra è bene lasciare una raccomandazione ai propri figlioli, perchè oggi 100 ettari di terra, almeno nella provincia di Treviso e nel Veneto, non è facile venderli o tutt'al più vengono acquistati a 20 milioni l'ettaro. Ma se uno vende un ettaro o mezzo, o forse due può ricavarci ancora oggi 40 milioni l'ettaro. Ciò accade perchè il mercato vuole lo «spezzettato» e non vuole l'azienda agricola ampia nel suo complesso. Sarebbe comodissimo ma anche assurdo chiedere di garantire a chi ha i 100 ettari la possibilità di venderli allo stesso prezzo di vendita di un ettaro solo. Se vuole ottenere un prezzo di 40 milioni all'ettaro deve operare una spezzettatura. Qui è l'inverso. Non c'è un reale motivo, se non l'emozione suscitata da certi casi recenti di «pacchetti» che si sono andati sempre più valorizzando ad ogni passaggio e in cui forse il problema era di vedere cosa era successo all'interno di questi passaggi, molto di più che non quello di pensare ad una frode nei confronti degli azionisti minori. Chi ha il «pacco» ha un valore indipendente dal patrimonio sociale e dalle quotazioni di borsa, ha di per sè un cospicuo valore: e non è giustificato sottrarglielo ed espropriarlo a favore di altri azionisti.

Richiamo l'attenzione su questo aspetto; non è che non senta gli altri aspetti, ma credo che vi siano soluzioni più adeguate, che non oso dire essere intermedie ma di altro tipo qualitativo, da vedere con calma. Ho cercato di rifletterci in questi giorni, ho in mente qualche proposta e credo che con Guido Rossi e con gli altri colleghi, evidentemente, potremo esaminarle facilmente e forse trovarci d'accordo. Ovviamente mi rivolgo a Rossi come a Berlanda; siccome sono miope, Rossi lo vedo, mentre per vedere il collega Berlanda devo mettermi gli occhiali. Adesso che me li sono messi, gli chiedo scusa se mi sono sempre rivolto dall'altra parte, unicamente – ripeto – per ragioni di miopia visiva. Con questi amici e colleghi e con altri credo che potremo affrontare i problemi sui quali mi sono soffermato, tentando di non creare particolari squilibri.

Tali squilibri sarebbero molto gravi a mio parere (ma non penso che il provvedimento abbia questo fine, perchè altrimenti mi troverebbe nettamente contrario) se si volessero spaccare le partecipazioni importanti. Come il senatore Rossi sa, da sempre ed in tutte le sedi ho ribadito la mia convinzione che una delle forze dell'imprenditorialità, anche in forma di società azionaria, del nostro paese risiede nel fatto che anche nelle maggiori imprese, anche nelle grandi società per azioni quotate in borsa, c'è quella che il Presidente della General Motors nel 1926, Sloan, chiamava una «forza virile», cioè un interesse azionario che sia di un gruppo bancario o assicurativo o finanziario o che sia anche di una famiglia. O meglio: non necessariamente di una famiglia, perchè non sempre i nonni e i padri fondatori hanno virtù genetiche o educative pari alle loro capacità imprenditoriali. Ma quando le famiglie hanno tali virtù, questa è a mio avviso una forza.

Nella relazione di ieri del Governatore della Banca d'Italia, alcune frasi e pagine significative sono state dedicate appunto alla capacità che ha avuto l'imprenditoria industriale italiana di rendersi efficiente in pochi anni, negli ultimi. E ciò è avvenuto (non lo dice il Governatore, ma abbiamo letto documenti ed abbiamo rapporti personali sufficienti a testimoniarlo) molto più rapidamente che negli Stati Uniti, anche in condizioni ambientali assai più difficili. Infatti, l'impresa cosiddetta «dirigenziale», cioè quella che non

ha la «forza virile» di cui parlava Sloan, vale a dire un gruppo, una famiglia, un'entità che sia responsabile e direttamente interessata, tende a rinviare questi problemi, perchè essi rendono la vita difficile ai dirigenti che dipendono da un azionariato sparso e molte volte dagli stessi dipendenti.

Credo che sarebbe un grosso errore compromettere questa che considero una delle forze italiane in mezzo a tante debolezze. In particolare, mi riferisco all'economia privata, perchè quella pubblica già dovrebbe avere la «forza virile», ma mi sembra che non ne sia dotata.

Credo che queste considerazioni vadano tenute presenti per trovare soluzioni che rispondano anche ad altre esigenze, alle quali sono ugualmente sensibile. Per quanto riguarda le percentuali, qualunque sia l'entità di esse che intendiamo fissare (e io penso al 30 o 33 per cento), occorre considerare che rappresentano realtà ben diverse da società a società. Il 20 per cento delle Assicurazioni Generali rappresenta un'entità che in quella società ha un peso notevole: garantisce, se non una funzione di controllo, perlomeno quella che oggi si usa definire di «azionista di riferimento». Il senatore Rossi lo sa bene, visto che siede nel consiglio d'amministrazione di quella società. Ma, tanto per fare l'esempio di un'altra società quotata in borsa, le industrie Secco di Treviso, ottima azienda situata a pochi chimlometri da casa mia, fondata da un artigiano bravissimo e gestita ora assai bene da lui e dai figli, è sì quotata in borsa, ma in borsa circola a malapena il 10-15 per cento. Per quotarla sono dovuti arrivare al 20 per cento, ma hanno collocato le azioni presso amici, parenti, zii, cugini, nonne e, forse, l'istitutrice svizzera. Che i proprietari, un domani, per vendere il loro 80 per cento, che può via via scendere al 51, siano costretti, dato che l'azienda è quotata in borsa, a spaccare la loro quota di partecipazione sarebbe un grave ed ingiusto danno ed un errore complessivo per l'economia. Quale sarà poi la conseguenza? O che non se ne disfarranno mai, anche il giorno in cui le virtù genetiche della terza e quarta generazione non corrispondessero a quella della prima, che ha messo al mondo dei figli molto capaci, oppure faranno ciò che è più ovvio, vale a dire ritireranno i titoli dalla quotazione di borsa.

Quindi l'effetto di questo provvedimento (o meglio dell'articolo 12) sarà che molte società non saranno più quotate in borsa, non si affacceranno alla borsa, oppure ritireranno le azioni dalla borsa se queste sono già quotate. Il senatore Berlanda sa che ho sempre avuto delle perplessità sui provvedimenti che spingevano alle quotazioni di borsa: non ci ho mai creduto molto. In genere, lo scopo di questi provvedimenti è quello di avere un'agevolazione fiscale, è tutto lì: si vende un po' senza dover pagare sulle plusvalenze, ancorchè possedute da società.

Ma a parte questo, creare addirittura un congegno che sarebbe una spinta a non quotare in borsa (perchè credo nessuno possa negare che tale sarebbe) significherà spingere le industrie di media entità (ce ne sono decine: basta vedere le quotazioni di borsa) ad uscire dalla borsa e soprattutto impedire che altre entrino, in quanto le famiglie o i gruppi che le controllano non si esporranno a certi rischi e anche – diciamo pure – a ingiustizie o iniquità. Soggiungo subito che escludo la possibilità di stabilire in sede legislativa percentuali differenziate e che ritengo sbagliato e tecnicamente impossibile affidare tale compito alla Consob.

Potrei soffermarmi su aspetti molto tecnici, ma ci sono dei punti in parte aggiuntivi che lasciano perplessi. Capisco che si vuole reintrodurre il recesso per le fusioni quando la società incorporante o la società che risulta dalla

fusione non è quotata in borsa se contemporaneamente la società che partecipa è invece quotata. Effettivamente si tratta di una modificazione di stato giuridico per l'azionista, tra l'essere quotato in borsa e il non esserlo, molto importante. Il recesso sulle fusioni fu eliminato con una legge del 1921, se non sbaglio, mentre in precedenza esisteva. Capisco questa norma e d'altra parte molte disposizioni traggono occasione da fatti recenti. Anch'io sono rimasto colpito molto e sgradevolmente, a proposito di una certa operazione, che si pensasse alla fusione di una società largamente diffusa e quotata in borsa con una non quotata; infatti poi si è detto che bisognava quotare anche la società incorporante, ancorchè mancasse preventivamente quel rapporto di controllo tra le quotazioni che – secondo me – è un elemento importante anche per determinare i rapporti di cambio.

Quindi, mentre capisco la norma, non vorrei che ritornassimo un po' indietro con il recesso. In un certo senso capirei di più una norma, che può sembrare più drastica, diretta a vietare in quei casi le fusioni. La conclusione probabilmente sarebbe la stessa, in quanto nel timore del recesso le imprese potrebbero rinunciare all'operazione. Se questo è lo scopo però, è meglio affermarlo direttamente.

Ugualmente mi persuadono poco altre norme che mi sembra siano ricomprese nel Capo IV del provvedimento o comunque ritengo siano un po' fuori tema. Non è in questa sede che dobbiamo regolare i problemi relativi alle azioni di risparmio. Qui si prevede che le azioni di risparmio, se per tre anni non ricevono dividendi, hanno diritto a convertirsi in azioni ordinarie. Non stiamo scoprendo nulla, nel senso che la norma esiste anche in qualche altra legislazione. Tuttavia è sbagliata anche in queste altre legislazioni, perchè l'errore è dal punto di vista concettuale. Infatti l'azionista risparmiatore, anche colui che non ha azioni di risparmio ma che comunque non è interessato alla vita societaria, non va in assemblea e non partecipa, perchè con le sue poche azioni non ha diretto interesse alla vita della società e non è comunque in grado di partecipare ad essa. Ma non è con la trasformazione da azionista risparmiatore ad azionista ordinario che si interesserà alla vita societaria: è concettualmente una posizione diversa. Sotto questo profilo il problema delle azioni di risparmio è incentrato sul sovrapprezzo piuttosto che sulla convertibilità. Attraverso il sovrapprezzo infatti, il dividendo minimo che deve essere garantito (poi rimangono sempre i due punti in più delle altre azioni che costituiscono una certa garanzia) viene molto attenuato. Esso infatti si commisura al nominale e se l'emissione avviene tre o quattro volte il nominale, quel 5 per cento perde ogni significato e la sola cosa certa restano i 2 punti in più delle azioni ordinarie, finché si distribuiscono dividendi.

Si tratta, quindi, di un tema difficile e delicato che forse non può essere affrontato e risolto in questa sede. Se qui vogliamo regolare le offerte di vendita e di acquisto non vedo perchè si debbano inserire anche altre norme. Se così fosse ognuno di noi vorrebbe inserire altri punti; Rossi i suoi, io i miei e così chiunque abbia un minimo di esperienza in materia riesce a fare un «malloppetto» di trenta, quaranta articoli che risulterebbe assai inopportuno in sede così occasionale.

Togliamo dunque tutto ciò che non ha attinenza alle offerte di vendita e di acquisto e rivediamo anche le norme penali. Il provvedimento infatti risulta cosparso in modo eccessivo di disposizioni a carattere penale. Per qualunque cosa sono previsti tre anni o ammende e non c'è quasi articolo che non abbia pesantissimi effetti di sanzioni penali. Non so se la

Commissione giustizia abbia esaminato questo problema: resta il fatto che sono stati creati 12 o 13 reati nuovi, mentre io ritengo che ciò richieda molta cautela. Pertanto, oltre ad invitare e proporre di rinviare il provvedimento all'esame della Commissione finanze e tesoro, affinchè il senatore Berlanda, presiedendo la Commissione, possa raggiungere un testo tecnicamente più adatto e rispondente a determinati scopi senza danneggiare altre situazioni che è importante lasciare invariate, chiedo che anche la Commissione giustizia esprima un parere su tutto l'aspetto penale. Se Giuliano Vassalli fosse qui, anche da questa sede, lo pregherei di mettere in moto una commissione, che in questo caso si rivelerebbe veramente utile, per affrontare nel complesso il problema difficile della criminalità economica, così da evitare che ogni momento una nuova disposizione venga ad affastellarsi sull'altra per far sì che vi sia invece un indirizzo e che eventualmente, inserendo nuove materie, si abbia un richiamo sistematico a qualcosa che organicamente risolve e affronta il problema della criminalità in sede economica.

Potrei soffermarmi sui singoli punti del disegno di legge, ma cercherò per quanto possibile di evitarlo. Solo per accenni, però, desidero ricordare che all'articolo 1 si fa riferimento ad una norma che è stata interpretata anche nelle emissioni in sede di aumento di capitale. Ora, poichè è chiaro che l'offerta pubblica di acquisto non può riferirsi all'opzione e agli aumenti di capitale normale, la norma è tecnicamente sbagliata.

Vi è poi un'altra norma in cui è detto che nell'offerta di vendita vi deve essere un certo riferimento al valore delle azioni e si fa un richiamo in tal senso. Chi vende però può aver ragione di vendere a prezzi molto più bassi o perchè ne ha bisogno o perchè così cede un pacco che altrimenti non riuscirebbe a collocare. Non mi sembra, quindi, che vi sia motivo di preoccuparsi del livello minimo al quale deve avvenire l'offerta pubblica.

Mi limito a poche considerazioni, anche se avrei da farne molte. Mi sia consentito dire, però, che all'articolo 4, secondo comma, è contenuta una «perla». Infatti, vi si prevede che in sede di aumento di capitale venga prima emesso un titolo per il collocamento attraverso consorzio. In base al codice civile, tuttavia, non è possible emettere alcun titolo prima che il capitale sia sottoscritto. Si tratta, pertanto, di una norma che deve essere rettificata.

Non mi dilungherò ulteriormente, poichè confido – in conformità con la proposta che prima di me ha avanzato il senatore Rossi – nella sensibilità e nella competenza del presidente Berlanda, affinchè ci si trovi d'accordo sulla necessità che la Commissione finanze e tesoro riprenda in esame il provvedimento e che lo stesso faccia, per la parte di propria competenza, la Commissione giustizia.

Mi limito dunque a queste considerazioni di ordine generale e rinuncio alla presentazione di proposte di modifica, proprio perchè confido che un accordo possa essere raggiunto in Commissione anche non presentando formalmente emendamenti, bensì ricercando concordanze, che certamente non mancheranno, con il Presidente della Commissione, con il senatore Rossi e con altri colleghi esperti ed autorevoli, affinchè si possa tutti assieme esaminare più compiutamente la materia. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pizzol. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, colleghi senatori, la materia che oggi discutiamo è da molto tempo all'esame del Parlamento. Del resto, le

profonde modificazioni quantitative e qualitative verificatesi negli ultimi anni nel nostro mercato finanziario non possono lasciare indifferente il legislatore per il peso sempre più rilevante che esse assumono nella vita economica e sociale.

All'attenzione del Parlamento sono già stati portati vari problemi, relativi alla riforma e al potenziamento del mercato mobiliare, alla creazione di nuovi strumenti di investimento collettivo in valori mobiliari (fondi aperti, fondi chiusi e fondi-pensione), all'emanazioine di una nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria, alla perequazione del trattamento fiscale e così via. Ora, tra i problemi oggi maggiormente avvertiti, di fronte a fenomeni frequenti in tutte le economie di mercato, emerge quello della trasparenza delle condizioni di svolgimento del mercato dei capitali.

Il disegno di legge oggi in discussione si è sforzato di dettare norme in materia di offerta pubblica di azioni e si propone di dare un contributo alla soluzione del problema. Del resto, come hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, il problema è di non facile soluzione poichè si tratta di rispondere ad esigenze antitetiche: da un lato, l'esigenza di non impedire la mobilità dei capitali, che richiederebbe la massima libertà di azione e quindi l'assenza di vincoli normativi; dall'altro, quella di impedire che i piccoli investitori siano defraudati dagli azionisti di maggioranza che detengono il controllo delle società e, comunque, di impedire a speculatori senza scrupoli di distruggere, a volte, valide attività produttive. Questo richiederebbe che i movimenti di capitale fossero sottoposti a controlli e a procedure rigidamente definiti.

Si è posto, pertanto, al legislatore un interrogativo pregiudiziale; se fosse opportuno intervenire per regolare la materia con un provvedimento legislativo oppure se essa dovesse essere lasciata all'autoregolamentazione degli operatori del settore. Guardando all'esperienza di altri paesi, in cui il mercato immobiliare conosce una più lunga tradizione e dimensioni assai più considerevoli che non nel nostro, notiamo che il problema è stato risolto, per alcuni, con la formazione di codici di comportamento convenzionali adottati dagli operatori di borsa (nel Regno Unito, nella Germania Federale e nei Paesi Bassi); per altri, detti codici di comportamento sono stati recepiti in norme di legge (come in Francia, Belgio e in Spagna); per altri ancora non esiste una legislazione vera e propria (come per la Danimarca).

Dobbiamo peraltro ricordare che i lavori del gruppo di esperti, riuniti nel 1987 presso la CEE per esaminare la proposta di direttiva comunitaria in materia di OPA, si sono conclusi in modo interlocutorio. Alcuni si sono detti contrari in via di principio alla regolamentazione per legge di questa materia essendo a loro avviso necessaria grande flessibilità nel controllo, considerata la continua evoluzione del mercato sempre più sofisticato.

Si tratta, appunto, di vedere come affrontare e risolvere il problema della creazione di condizioni di trasparenza del mercato mobiliare. Il Senato, attraverso i proponenti il disegno di legge e la Commissione finanze e tesoro, si è impegnato a fondo nella ricerca della elaborazione di una normativa idonea, anche attraverso la discussione di precedenti proposte e i contributi di studiosi ed esperti; così pure il Governo da parte sua ha formulato le proposte perseguendo lo stesso obiettivo.

Ora, esaminando l'articolato si può affermare che il nucleo fondamentale della normativa è contenuto dagli articoli 12 e 13 del testo redatto dalla

Commissione a seguito degli emendamenti proposti dal Governo agli articoli 17 e 18 del testo dei proponenti. Con detti articoli si formula la disciplina dell'obbligatorietà dell'OPA; il disegno di legge n. 576 sceglie, quindi, la via della disciplina legislativa dell'OPA resa obbligatoria per coloro che vogliono acquistare una quota di capitale con diritto di voto superiore ad una determinata soglia. Inizialmente questa soglia era stata indicata dai proponenti nel 30 per cento, poi è stata indicata dal Governo nel 20 per cento, che si intende riportare nell'ultimo emendamento governativo al 30 per cento con un aumento del 5 per cento nel corso dell'anno. Il mancato rispetto della norma comporta per il trasgressore, oltre a sanzioni penali o amministrative (questo resta da decidere), l'obbligo di acquisire al più alto prezzo pagato tutte le azioni che gli saranno offerte entro un anno dalla commessa violazione da chi era al momento azionista. La soglia sopra indicata può essere ridotta dalla Consob per singole società in relazione alla composizione del pacchetto di controllo e sulla base di criteri generali da essa predeterminati.

Con tali norme, pertanto, l'obiettivo della trasparenza nel trasferimento dei pacchetti azionari rilevanti al fine del controllo societario viene perseguito imponendo a chi intende acquisire i pacchetti stessi l'obbligo dell'offerta pubblica e di conseguenza di fornire la massima informazione sulla società oggetto di OPA alla Consob ed al pubblico.

In sostanza, lo scopo principale del provvedimento è quello di evitare che il pacchetto di controllo delle società cambi la composizione delle proprietà sociali con improvvisi colpi di mano, ciò che potrebbe comportare – come è successo nel nostro paese ed anche altrove – rischi non solo per i piccoli azionisti, cioè gli azionisti di minoranza, ma anche per la stabilità occupazionale o addirittura per l'equilibrio del sistema economico più in generale. Il vantaggio invece che dovrebbe derivare dall'istituzione dell'OPA obbligatoria, nei casi previsti dal disegno di legge in esame, è quello di consentire agli azionisti di minoranza di vendere le loro azioni all'acquirente allo stesso prezzo degli azionisti in maggioranza, mettendo così tutti gli azionisti su un piano di parità in relazione al guadagno di capitale.

Naturalmente, la regolamentazione del mercato mobiliare contenuta nel presente disegno di legge non è di per sè priva di controindicazioni. Rimangono il problema di un eccessivo irrigidimento del mercato ed il rischio di creare troppi freni alla sua crescita. Tuttavia, riteniamo che sostanzialmente questa legge vada nella direzione giusta e contemperi in modo equilibrato le due opposte esigenze di cui si parlava all'inizio, cioè la mobilità dei capitali e la protezione degli investitori di minoranza. In fondo, con questo provvedimento, si cerca di introdurre nel nostro mercato una regolamentazione sostanzialmente analoga a quella già introdotta in altri paesi che possiedono una tradizione più lunga basata sulle autoregolamentazioni degli operatori del settore. Quindi, la nuova regolamentazione contenuta e proposta in questo disegno di legge probabilmente non fa altro che anticipare un processo che forse si sarebbe comunque verificato più avanti nel tempo: essa si propone di evitare turbamenti e traumi perchè un eccesso di libertà potrebbe tendenzialmente favorire settori privilegiati dell'economia interna ed internazionale.

L'obiettivo più condivisibile della legge è quello di difendere non solo un principio di etica economica, cioè la trasparenza e la parità di condizioni di fronte all'acquisto per tutti gli azionisti, ma anche fondamentalmente un

bene economico che si va manifestando come tale nel momento che stiamo vivendo. Mi riferisco all'affidamento di quei risparmiatori che intendono diventare investitori, cioè di quei cittadini che, in aderenza alle più avanzate forme dell'economia contemporanea, si sentono capaci di investire i propri risparmi in attività produttive e non si limitano a tesaurizzarli lasciandoli inoperosi. Tenere fermo questo obiettivo e difendere questa categoria di risparmiatori significa – a nostro avviso – contribuire a creare nuove condizioni per una sempre maggiore diffusione della disponibilità e della capacità di investimento, favorendo così tutte quelle iniziative economiche che possono essere alimentate dal risparmio della generalità dei cittadini. Noi ci auguriamo che la discussione su questo disegno di legge possa compiersi al più presto.

Abbiamo sentito fare richiami alla necessità di approfondimenti sul piano tecnico: non siamo contrari a tali approfondimenti, ma riteniamo tuttavia che la materia vada regolata al più presto e che pertanto i lavori già approfonditamente discussi in sede di Commissione finanze e tesoro debbano al più presto concludersi, essendo noi socialisti sostanzialmente favorevoli alla normativa proposta in linea con gli obiettivi che questa legge si propone di raggiungere. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, con la disciplina delle offerte pubbliche giunge al nostro esame il primo di una serie di provvedimenti destinati nel loro insieme a definire un organico disegno di riorganizzazione del mercato finanziario. Essi riguardano i fondi immobiliari, i fondi mobiliari aperti, i fondi chiusi, la disciplina degli operatori di borsa, l'*insider trading*, le fusioni ed incorporazioni di società, le scalate e le OPA. C'è da augurarsi che questa legislatura venga segnata da un particolare impegno del Parlamento verso l'attività finanziaria; infatti la consapevolezza di dover superare lacune, di dover colmare vuoti e recuperare ritardi anche in prossimità di impegnative scadenze di integrazione sovranazionale anima le diverse forze politiche.

In un momento come l'attuale, nel quale da più parti si avanzano valutazioni ed interpretazioni delle profonde modifiche in atto nel nostro sistema finanziario, appare particolarmente opportuno trasferire nel processo evolutivo della legislazione economica italiana alcune linee guida. L'analisi, mettendo in evidenza i nessi tra disciplina giuridica e modello di mercato, consente su questo terreno di raggiungere intese anche interessanti. Nel nostro operare ci proponiamo di semplificare la normativa, esaltando il momento della trasparenza e del controllo delle operazioni, avendo come obiettivo di superare un limite storico riscontrabile fin dalle origini del processo di industrializzazione del sistema finanziario italiano, caratterizzato da una scarsa tendenza verso forme di impegno diretto del risparmio dai centri di formazione a quelli di allocazione.

Questa circostanza ha consentito in tempi più recenti la crescita e la diffusione delle più diverse forme di intermediazione finanziaria. La nuova disciplina delle attività di intermediazione dovrà seguire quale criterio guida la pregnanza sociale dell'attività finanziaria che si ricollega ad un interesse generale di tutela del risparmio al quale è stata riconosciuta una rilevanza costituzionale.

Questo significa definire norme e regole più limpide possibili e valide per tutti a garanzia del risparmio, inteso come ricchezza singola ed anche come patrimonio sociale.

Non sfugge il fatto che l'appuntamento del 1992 comporta per il nostro sistema economico-produttivo, e più precisamente per il sistema delle imprese, il passaggio da un regime di finanziamento agevolato ad un sistema di finanziarizzazione dell'azienda, inteso come finanziamento integrato. Per l'azienda ciò significa rapportarsi con il risparmio in maniera più diretta, mentre per il Parlamento significa fornire ai risparmiatori da un lato e al sistema delle aziende dall'altro gli strumenti legislativi atti a favorire questo incontro mediante appropriate tipologie di prodotti ed ampie garanzie circa la serietà e la professionalità degli intermediari.

Si tratta di creare i presupposti giuridici, legislativi e culturali per favorire il passaggio dall'attuale diffusa forma del risparmio inconsapevole ad una più matura forma di risparmio consapevole e, in quanto tale, capace di rapportarsi all'investimento produttivo.

In questi anni la platea di risparmiatori è andata continuamente espandendosi, così come si è consolidata ed estesa l'imprenditoria diffusa, ma raramente i due fattori principali della crescita hanno potuto incontrarsi; si tratta ora di favorire il collegamento tra i soggetti del risparmio e i soggetti dell'attività produttiva. Accrescere quindi la capacità di investire non significa solo ridurre la dipendenza delle aziende dal sistema creditizio ed allineare la capacità propulsiva della nostra economia ai livelli dei paesi più avanzati, ma significa anche e soprattutto estendere la base produttiva, e con essa la base occupazionale, allargare il mercato, la base imponibile complessiva e lo stesso gettito fiscale. Ma oltre tutto ciò significa anche consentire a masse di lavoratori dipendenti di partecipare alla vita e allo sviluppo economico attraverso la partecipazione al capitale e non più solo attraverso il lavoro. Significa favorire il processo di socializzazione della ricchezza e dei momenti decisionali strettamente connessi alla fase di accumulazione.

Ecco il senso di un impegno convinto della nostra parte politica attorno alla complessa tematica inerente l'attività finanziaria.

Il provvedimento legislativo al nostro esame riguarda la disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni. Si tratta di un provvedimento reso improcrastinabile dagli avvenimenti di questi ultimi anni e mesi, caratterizzati da turbolenze e surriscaldamenti dei mercati finanziari, da scalate, da fusioni ed incorporazioni e da un tendenziale processo di concentrazione. Ma più in generale l'esigenza di disciplinare la materia è posta in essere da un'evoluzione del mercato che, riflettendo la società di cui è espressione, rivendica, insieme alla libertà, una maggiore trasparenza e pari opportunità per i soggetti interessati: garanzie, queste, che solo la norma legislativa è in grado di assicurare.

Sinora l'offerta o cessione di pacchetti azionari di società sono avvenute nel chiuso di salotti esclusivi ed hanno interessato cerchie ristrette di intimi, escludendo da queste operazioni l'opinione pubblica e, come abbiamo detto, gli stessi azionisti di minoranza.

Il caso più eclatante lo si è riscontrato attorno al progetto di parziale privatizzazione delle tre banche di interesse nazionale. Le tensioni ed i fermenti che si registrano attorno alle attività finanziarie sono insieme il segno della

finanziarizzazione ed internazionalizzazione dell'economia e della spinta imprenditoriale che ha dominato la ristrutturazione degli anni '80.

Si tratta di soggetti nuovi che premono per ottenere spazi e legittimazione ad operare nelle più sofisticate attività finanziarie.

Le forze imprenditoriali che hanno saputo affermarsi sul piano interno ed internazionale, superando la selezione imposta dalle trasformazioni degli anni '80, non solo aspirano ad accedere ad opportunità prima riservate a gruppi ristretti, ma per consolidare i livelli raggiunti hanno bisogno di supporti capaci di assicurare loro forme di autofinanziamento.

La materia inerente l'offerta al pubblico di azioni (OPA) trova una prima sistemazione normativa nella legge n. 216 del 1974, il cui articolo 18 è stato successivamente modificato dall'articolo 12 della legge n. 77 del 1983, relativa all'istituzione e disciplina di fondi comuni di investimento mobiliare. L'articolo 12, che modifica l'articolo 18, recita testualmente: «Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni e di obbligazioni, anche convertibili, e di qualsiasi altro valore mobiliare, italiano o estero, compresi i titoli emessi da fondi di investimento, debbono darne preventiva comunicazione alla Consob, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori immobiliari offerti, nonchè le modalità e i termini previsti per lo svolgimento delle operazioni. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la disciplina economica e finanziaria, la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione».

La legge n. 216 del 1974, modificata, come dicevo, dalla legge n. 77 del 1983, costituisce un primo riferimento normativo per operazioni di acquisto o di vendita di azioni. In quella norma viene pure esplicitato il ruolo primario della Consob, la quale, oltre a ricevere la comunicazione, può stabilire modi diversi da quelli indicati dal proponente, può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni, può comunicare sanzioni, eccetera. Quella norma, tuttavia, troppo generale e generica – si è detto – non riesce ancora ad incidere sugli accadimenti del mercato perchè mancante sul piano procedurale.

Quanto e in che misura allora è obbligatorio il ricorso all'OPA o alle operazioni di vendita; con quali tempi, con quali procedure, con quali sanzioni? In carenza di questa parte terminale e complementare della normativa, le operazioni di scalata alle diverse società hanno continuato a seguire i due percorsi tradizionali: quello del rastrellamento delle azioni quotate e quello dei salotti buoni. Nell'uno come nell'altro caso i soci di minoranza sono stati esclusi e, con essi, il personale ed il pubblico.

Questo disegno si legge si propone di disciplinare, attraverso la pubblicazione, operazioni che solitamente avvengono nel più assoluto anonimato. Mi riferisco alle scalate, i cui promotori restano ignoti, mentre la società cosiddetta aggredita viene sottoposta a forti tensioni sia a livello dirigenziale sia a livello del personale. Si tratta, in altre parole, di introdurre criteri di trasparenza. Questo non significa limitare le operazioni che l'esperienza del mercato e della vita societaria ha dimostrato essere in molti casi utili ed in altri sicuramente fisiologiche, quindi inevitabili e necessarie. Nel nostro paese manca tuttavia una norma giuridica consolidata cui far riferimento nella valutazione delle possibili reazioni dei soggetti interessati alle operazioni OPA. Conosciamo gli aspetti distorsivi di un sistema non disciplinato. La pubblicistica specializzata ricorda, tra le diverse casistiche, la

Bastogi, più recentemente la Meta, la Montedison e la Mira Lanza, offerte pubbliche di acquisto sostanzialmente aggressive che tra l'altro si basano su condizioni di disparità tra socio di maggioranza e socio azionista di minoranza.

L'esperienza di altri paesi ci dice che la norma sperimentale si ispira ad alcuni princìpi generali basati sulla più completa informazione. Ne consegue che le notizie concernenti le società interessate da un'OPA devono essere rese disponibili a tutti gli azionisti il più presto possibile, nello stesso tempo e nello stesso modo; così come esse devono essere fornite, in caso di pluralità di offerte concorrenti, indistintamente a tutti gli offerenti o potenziali offerenti.

Il disegno di legge n. 576 recupera elaborazioni e discussioni protrattesi per diverse legislature. Il testo, nella stesura scaturita dal lavoro della Commissione finanze e tesoro, si compone di 43 articoli, divisi in tre sezioni. Nel complesso si tratta di un testo risultante da un confronto serio e costruttivo, libero da pregiudiziali di sorta.

La prima parte regola le offerte pubbliche di vendita di titoli mobiliari. Tale offerta può riguardare titoli già concessi, alienati da uno o più azionisti della società emittente, oppure può trattarsi di una offerta pubblica di sottoscrizione di titoli in corso di emissione, provenienti da un aumento di capitale in cui uno o più azionisti hanno rinunciato parzialmente o totalmente all'esercizio dei relativi diritti di opzioni. Le offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione di azioni dovranno portare all'incontro le posizioni deficitarie di disponibilità delle società con le posizioni eccedentarie di risorse dei risparmiatori; dovranno consentire alle società un allargamento ed una diversificazione della base azionaria; per il risparmiatore, dovranno fornire canalizzazioni di risorse verso le attività produttive.

I titoli oggetto dell'offerta devono essere depositati presso la Montetitoli o un'azienda di credito o un agente di cambio. La Consob, in base al disegno di legge, è l'organismo pubblico chiamato ad esercitare il controllo di tutto il ciclo temporale richiesto dalle operazioni.

La sezione II disciplina le offerte pubbliche di acquisto o di scambio di azioni e di obbligazioni anche convertibili in azioni. La procedura dell'offerta di acquisto, oltre a risolvere gli specifici problemi del rinnovo della maggioranza nelle società quotate, viene intesa come soluzione per realizzare equamente le cessioni di pacchetti di controllo dei titoli quotati. L'articolo 12 disciplina i casi in cui si deve ricorrere all'OPA: esso stabilisce che l'offerta pubblica di acquisto è obbligatoria quando un azionista in possesso di quote non inferiori al 20 per cento del capitale sociale intende procedere all'acquisto di altre azioni. Il vincolo scatta se nell'arco dei 12 mesi egli presume di acquistare azioni in misura eccedente il 2 per cento del capitale.

In alcuni casi la soglia del 20 per cento pare eccessiva, dal momento che in società con capitale azionario fortemente frazionato è sufficiente possedere il 6, il 7 e l'8 per cento delle azioni per averne il controllo. Su questo punto si è discusso molto. Il comma 4 in parte copre questa specificità delegando alla Consob di stabilire per singole società percentuali inferiori a quelle previste dal comma 1.

Il testo approvato dalla Commissione presenta, nell'assemblaggio degli emendamenti, alcune incongruenze che richiedono un coordinamento maggiore. Il meccanismo previsto dall'articolo 12, quello del 2 per cento,

nonostante i rimaneggiamenti e le modifiche apportate, presenta pericoli di strozzature per l'attività della borsa, come giustamente indicava nel suo intervento il senatore Rossi. Va detto però che tutti gli emendamenti presentati in Commissione sono stati esaminati ed accolti se ritenuti validi e che, al di là delle riserve per il coordinamento generale del testo, la Commissione stessa ha avuto modo di discutere in maniera molto ampia tutto il materiale che le è stato sottoposto. Occorre ribadire questo punto fermo, dato che oggi ci troviamo di fronte ad una massa enorme di emendamenti, del tutto nuova rispetto ai testi considerati.

I commi 5, 6 e 7 prevedono le sanzioni. In particolare, il comma 5 stabilisce che chiunque violi le disposizioni è obbligato ad acquistare al più alto prezzo pagato tutte le azioni che gli vengano offerte entro un anno dalla commessa violazione da chi era azionista al momento della violazione stessa. Le osservazioni formulate dal senatore Visentini mi sembrano opportune, nel senso che queste disposizioni introducono un vincolo troppo gravoso sotto questo profilo ed inoltre non è sempre prevedibile se questo vincolo possa essere sostenuto da chi ha messo in moto meccanismi di acquisto.

Il comma 6 prevede l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da 30 a 100 milioni. Il comma 8 stabilisce che chiunque proceda ad acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto di una società per azioni quotata in borsa o al mercato ristretto è tenuto a darne comunicazione alla Consob entro 48 ore dall'operazione.

L'articolo 16 introduce il principio del silenzio-assenso circa la richiesta di autorizzazione dell'OPA presentata alla Consob; i criteri dell'offerta devono essere autorizzati dalla Consob.

Dall'articolo 16 all'articolo 31 vengono definiti i criteri generali, nonchè le funzioni e i ruoli assegnati alla Consob, la quale con questo provvedimento viene investita a livello istituzionale di compiti di regolamentazione e controllo su questa delicata materia. In più occasioni, anche in rapporto a fatti recenti, la Consob ha lamentato la mancanza di una normativa legislativa in materia che assegnasse alla Commissione nazionale per la società e la borsa in maniera inequivocabile, anche per evitare conflitti e contenziosi, i ruoli e le funzioni proprie. Mi sembra che il provvedimento colmi questa lacuna.

Incongruenze e contraddizioni sono presenti nel testo, non c'è dubbio, ed il dibattito ne ha evidenziato alcune. Mancando un'esperienza legislativa consolidata da parte nostra, la norma immaginata deve per forza di cose considerare gli aspetti negativi provocati dall'assenza di legislazione e tener conto dell'esperienza di altri paesi, la cui legislazione presenta margini di maggiore sperimentazione rispetto a quella italiana. In Commissione si è lavorato – ripeto – seguendo questa logica. Certo, sono stati considerati solamente gli emendamenti e le argomentazioni presentati in quella sede: non si poteva fare diversamente.

Da parte nostra concordiamo, signor Presidente, con le proposte di rinvio in Commissione in sede redigente. Tuttavia per evitare lungaggini, nel momento in cui aderiamo alla proposta di rinvio, chiediamo anche che detto rinvio sia a termine e di conseguenza venga definita la data di riesame e di approvazione da parte dell'Aula nei prossimi giorni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlanda. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, vorrei partire dalla relazione con la quale il senatore Colombo ha riferito all'Aula sui lavori della Commissione, non solo per un ossequio alla prassi parlamentare o per osservanza del Regolamento, in quanto anch'io sono curioso e mi piace leggere, partecipare e discutere, bensì per ringraziare il relatore Colombo di aver dato atto in modo ampio all'Aula di quanto si è potuto fare in Commissione, fornendo il quadro generale che ha mosso i proponenti della Commissione a discutere di questa vicenda, citando anche in modo specifico gli episodi che hanno reso di attualità un argomento che si trascina da lungo tempo, illustrando in dettaglio i lavori compiuti nelle sei sedute di Commissione.

Qualcuno ha parlato di legislatore frettoloso, ma la Commissione ha dedicato sei sedute a questo provvedimento e il relatore, nel dare atto di questi lavori, ha citato tutti gli emendamernti presentati, di iniziativa dei senatori Rossi, Cavazzuti, Brina, Leonardi e Ruffino, dando atto delle proposte avanzate in Commissione e aggiungendo le riserve espresse da più parti sull'infelicissimo articolo 12 del Governo, del quale certamente il sottoscritto non risponde, perchè è stato introdotto con emendamento presentato dal Governo, il quale ha poi cercato di rimediare con gli emendamenti presentati oggi in questa Aula; ma rimane il fatto che l'Esecutivo ha la paternità di questo articolo 12 e dovrà spiegarne i motivi.

Per ciò debbo ringraziare il senatore Colombo, in quanto nella relazione annessa agli atti parlamentari è documentato tutto l'*iter* compiuto in Commissione dal provvedimento fino a questo momento. Mi riservo poi, a conclusione dell'intervento, di rispondere ad alcune puntuali domande rivolte in questo dibattito dai senatori Rossi e Visentini sulla materia. In conclusione dirò anche la mia opinione, come senatore della Repubblica e come Presidente della Commissione, sulla proposta di rinviare il provvedimento in Commissione.

Il provvedimento che giunge oggi al nostro esame è innanzitutto il frutto di una tradizione di proposta legislativa da parte dei senatori della Democrazia cristiana che vanta ormai più di dieci anni di storia. Come opportunamente è stato ricordato nella relazione che il senatore Colombo ha preparato per l'Assemblea, è infatti dal 1976 che i senatori democristiani hanno alimentato e tenuta viva la riflessione e la proposta sulla disciplina delle offerte pubbliche, presentando cinque o sei disegni di legge. A loro quindi, ed in particolare ai senatori Aletti, Segnana, Valiante, Andreatta e Rubbi, va in primo luogo dato atto di aver contribuito ad arricchire l'elaborazione su di un tema particolarmente delicato.

Perchè questa attenzione su una materia che non è dunque motivata da argomenti o vicende di attualità, ma che è sentita da lungo tempo? Perchè un gruppo di senatori – e direi tutta la Commissione finanze e tesoro del Senato nel suo complesso dopo l'indagine conoscitiva svolta nel 1977 e conclusasi con un documento votato all'unanimità dalla Commissione stessa – ritengono da tempo che il mercato delle borse valori debba essere, appunto, un mercato con qualche regola e non invece un *suk* arabo in cui anzichè le compravendite si compiono i giochi di destrezza, le furbizie o quant'altro. La convinzione che un mercato non sia tale se non c'è qualche regola ha guidato per tanti anni i proponenti nel portare avanti un discorso di questo tipo. Il senatore Visentini chiedeva perchè il provvedimento è stato presentato in

questa forma all'Aula ed il relatore, senatore Colombo, ha già dato qualche risposta in merito. Io, in conclusione del mio intervento, desidererò aggiungere qualcosa sull'argomento dando anche atto del tempo impiegato in questa legislatura e nell'altra dalla Commissione finanze del Senato per parlare di questi argomenti, subendo nel contempo ritardi e rinvii che non le hanno consentito di concludere.

L'esame di un provvedimento che si richiama ad una elaborazione così significativa ha ricevuto impulso dai fenomeni recentemente manifestatisi sul mercato borsistico, i quali, non vi è dubbio, hanno contribuito in misura non trascurabile ad accelerare l'*iter* del provvedimento. Superato il primo momento della reazione emotiva agli ultimi accadimenti, reazione che aveva fatto ipotizzare a qualcuno interventi immediati, si è ritenuto che, pur essendo importante cogliere l'opportunità offerta dall'attenzione creatasi attorno all'argomento, non sarebbe stato però saggio ricorrere a provvedimenti affrettati. Si è quindi preferito condurre il dibattito in Commissione senza costringere i lavori a brusche accelerazioni, per cui dal febbraio all'aprile 1988 abbiamo tenuto le sei sedute che ho già richiamato cercando al tempo stesso di giungere in tempi ragionevoli all'approvazione del provvedimento, tanto più che l'argomento ed il contenuto dell'articolato non costituivano certo una novità per Governo e Parlamento. Con la costituzione del Governo De Mita il tema in questione è anzi addirittura diventato impegno di Governo, sottoscritto da tutte le forze di maggioranza e contenuto nel documento programmatico che è alla base dei suoi obiettivi.

Due sono le scelte fondamentali contenute nella versione originaria del disegno di legge, scelte confermate dalla Commissione. Parlo del testo originario e di quanto fatto dalla Commissione, perchè tutti i suoi membri hanno espresso riserve sull'infelice articolo 12 proposto dal Governo ed oggi modificato. Le riserve dunque non sono di oggi, bensì sono nate in Commissione all'atto della presentazione di detto articolo. La prima scelta consisteva nel regolamentare, approfondire e migliorare la disciplina delle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, tanto sulla base di considerazioni relative alla preesistente disciplina, tanto in relazione allo svolgersi effettivo di tali procedure di offerta pubblica degli ultimi tre anni.

Come è messo in evidenza anche nella relazione che accompagna il provvedimento, la materia disciplinata dal Capo I, offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione, è una specificazione della più generale disciplina della trasparenza contenuta nell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, varata sotto l'urgenza di dotare il mercato di sufficienti strumenti informativi in relazione alle molteplici offerte di valori mobiliari che potevano verificarsi.

Devo ricordare che il professor Guido Rossi, allora presidente della Consob, dette, nel novembre del 1982, un contributo decisivo quando, in sede di esame del provvedimento sui fondi comuni mobiliari, convocato per un'audizione, presenti alcuni colleghi che ancora oggi siedono su questi banchi, come il senatore Visentini, disse all'allora ministro delle finanze Formica che se il provvedimento avesse dovuto procedere con le proposte fiscali in quel tempo avanzate sarebbe stato meglio non farne niente, ragion per cui propose delle alternative. Fu, il suo, un intervento decisivo anche in tema di trasparenza, poichè da quell'intervento e da quelle proposte nacque poi alla Camera l'iniziativa parlamentare dell'onorevole Minervini, il famoso articolo 12, che ho poco fa citato, sull'offerta di valori mobiliari.

Intervenendo dunque nei momenti giusti, in una materia come questa non c'è contrasto ideologico, ma soltanto l'esigenza di intendersi, anche perchè si tratta di una materia da specialisti, sulla quale si può anche litigare ma su cui non ci si può certo scontrare da posizioni contrapposte.

L'estrema vastità dell'ambito di applicazione della disciplina, nonchè la sua urgenza, impedirono tuttavia di dedicare la necessaria attenzione a tutta una serie di elementi sicuramente di contorno e ciò non di meno di considerevole importanza. Alla voluta genericità della disciplina – si pensava – avrebbe potuto supplire l'organismo cui era affidata l'applicazione della stessa. Tuttavia, si dovette constatare – non importa definire qui quanto per mancata iniziativa o quanto per carenze della disciplina stessa – che tale condizione risultava poco fondata. Inoltre, l'atteggiamento dei soggetti promotori delle offerte in parola non si è rivelato tale da far ritenere realistico che l'autodisciplina potesse produrre risultati particolarmente soddisfacenti sia per quanto riguarda l'informativa al pubblico sia per quanto concerne l'equità e la trasparenza delle condizioni di assegnazione dei valori mobiliari oggetto dell'offerta.

Si è ritenuto perciò di fondamentale importanza che, almeno con riguardo a titoli tipici quali le azioni e le obbligazioni, si dovesse procedere a disciplinare più dettagliatamente la materia allo scopo di raggiungere gli obiettivi appena delineati.

Il testo proposto all'Assemblea, in considerazione dell'ampia convergenza verificatasi sul tema e in forza del puntuale richiamo ad una disciplina già esistente e collaudata, presenta pertanto poche varianti, di carattere quasi esclusivamente formale rispetto al testo iniziale. Occorre dire che gli emendamenti presentati ieri ed annunciati oggi all'Aula sia dal Governo che dai senatori Rossi e Cavazzuti per buona parte riguardano proprio questi collegamenti e questi chiarimenti e sono una utile integrazione facilmente accoglibile, a mio giudizio.

Molto più complesso il discorso relativo al Capo II del disegno di legge, che comprende gli articoli da 11 a 40 del testo proposto dalla Commissione, nel quale sono disciplinate le offerte pubbliche di acquisto e di scambio. Tale argomento si situa al centro del delicato problema dei rapporti tra azionisti di comando e azionisti di minoranza delle società quotate ed implica significative conseguenze in tema dei rispettivi diritti, ma – ed è questo un elemento da non sottovalutare – concerne l'aspetto della trasparenza, per il mercato, delle operazioni sulle proprietà della società.

Cercando di sintetizzare l'impostazione generale dell'argomento, si può cominiciare col dire che le società che liberamente decidono di entrare nel mercato dei capitali fisicamente organizzato presso le borse valori, il quale – non si deve dimenticare – nel nostro ordinamento è un mercato pubblico disciplinato e controllato sempre da pubblici poteri, accettano con questo atto le regole che su tale mercato gli stessi poteri pubblici, con l'obiettivo di tutelare le parti che in esso operano, decidono di porre. Questo va chiarito.

Stiamo parlando di norme e di indirizzi che riguardano le 220 società quotate alla borsa valori di Milano rispetto alle 60.000 società per azioni circa esistenti nel nostro paese, perchè riteniamo che per le 220 società che hanno il privilegio o hanno scelto di essere presenti sul mercato e in esso raccogliere capitali, come è accaduto abbondantemente nel corso degli ultimi anni, in particolare nel 1986, ci voglia anche qualche regola. Quando

nel 1986 le 220 società quotate in borsa hanno acquisito 15.600 miliardi per aumenti di capitale, in quella cifra sono certamente incluse le quote degli azionisti di maggioranza, ma ci sono anche le quote degli azionisti di minoranza che hanno risposto all'aumento di capitale. E non può succedere che dopo sei mesi, come accade puntualmente in Italia, per qualche motivo il pacchetto di maggioranza può venire venduto a condizioni particolari in qualche salotto buono, per cui si dice «arrivederci e grazie» a chi ha contribuito a risanare le aziende. Chi fa parte di quel mercato deve accettare le regole relative al mercato stesso: questo è il concetto ispiratore del provvedimento.

Da tali regole si potrà dissentire e in modo pienamente legittimo quando esse siano contraddittorie alle finalità proprie del mercato cui si applicano. Il problema è di capire se la disciplina delle offerte pubbliche sia contraddittoria a tale finalità o se, invece, non costituisca un importante passo in tale direzione. L'analisi dei mercati esteri indica, in primo luogo, che i poteri pubblici o l'autodisciplina convenuta tra gli operatori hanno in moltissimi casi stabilito regole per quanto riguarda i passaggi di mano di pacchetti consistenti di società quotate sia che ciò implichi modificazioni degli azionisti di comando, sia che, invece, tale eventualità non si verifichi. Di questo vi sono vari esempi – ne citava prima anche il senatore Rossi – nelle vicende accadute sul mercato francese.

Lo scopo di tali regole è duplice; esse tendono, infatti, tanto a garantire a tutti gli azionisti e operatori informazioni precise sugli obiettivi delle operazioni in questione, quanto ad imporre determinate procedure alle compravendite che consentano a tutti gli azionisti, inclusi quelli di minoranza, la possibilità di beneficiare delle medesime condizioni nell'alienare le proprie azioni. Evidentemente nei vari ordinamenti le due finalità richiamate possono essere presenti in varia misura formando, di volta in volta, una miscela particolare.

È comunque decisivo rilevare che tali regole sono presenti anche nei mercati che non sono pubblici per definizione, ma sono nati da una associazione tra operatori. Da qui nascono i codici di comportamento e di autoregolamentazione molto analitici che qualche collega ha citato. Nel solco di una sua specifica elaborazione (della quale vale la pena citare almeno i tre momenti estremamente significativi, cioè la legge 7 giugno 1974, n. 216, la legge 23 marzo 1983, n. 77, e la legge 4 giugno 1985, n. 281) il legislatore italiano sta quindi decidendo di introdurre una disciplina specifica sulle offerte pubbliche con l'obiettivo di perseguire l'efficienza del mercato e tutelare i partecipanti ad esso. E su questo mi pare non ci siano contrasti o contese da parte di nessun Gruppo politico.

L'obiezione più rilevante mossa alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto è relativa proprio alla tutela degli azionisti di minoranza da realizzarsi mediante l'obbligo di far seguire ai passaggi dei pacchetti di controllo (comunque pacchetti di una certa consistenza) la procedura dell'offerta pubblica in modo da consentire agli stessi azionisti di minoranza di fruire delle medesime condizioni di prezzo di cui beneficiano gli azionisti di controllo e, cosa altrettanto importante, di smobilizzare il proprio investimento nel caso in cui gli obiettivi dell'offerta pubblica non giustifichino più la loro partecipazione al capitale della società in questione.

È indubbio che la strada proposta comporti l'abolizione almeno tendenziale del cosiddetto premio di controllo, ma la distribuzione di tale

premio tra la totalità degli azionisti è del tutto coerente con l'assunzione che esso costituisca parte del patrimonio sociale, risultando con ciò inaccettabile una sorta di prelazione ad esso per gli azionisti di maggioranza. Non condivido, senatore Visentini, l'idea che il valore del pacco di controllo sia qualcosa che si aggiunge al valore delle azioni. Infatti, studiando tutte le legislazioni ed i codici di autocomportamento che vigono in questa materia sulle borse valori (e parlo sempre di borse valori), si può constatare che se un privato nel pacchetto di maggioranza della propria azienda possiede anche il cuore di famiglia, lo può includere, però non va in borsa: va dal notaio e vende le sue azioni al prezzo che vuole. Tutte le legislazioni dei paesi in cui operano i mercati immobiliari, sia pubblici che privati, hanno questa regolamentazione.

In un convegno di studi dedicato a questo argomento qualche anno fa sulla borsa e sulle scalate delle offerte pubbliche, riferendosi a questo argomento, il signor Peter Lee, vicedirettore generale della Panel and Take-Overs and Mergles di Londra che sorveglia questa materia, spiegava il perchè in quel paese hanno scelto la soglia del 30 per cento per il pacchetto degli azionisti ed inoltre perchè il passaggio del controllo di una società generalmente implica il pagamento di un premio sul prezzo di mercato. Si ritiene cioè corretto che tutti gli azionisti possano partecipare alla divisione del premio.

Ecco quindi spiegata l'imposizione all'acquirente dell'obbligo di offrire a tutti gli azionisti il prezzo più elevato pagato per l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza (il famoso *mantien de cours*). Non sono cose quindi che nascono dal nulla. È chiaro che occorre guardare quanto avviene in altri paesi – come qualcuno ricorda – non per copiare, ma per capire. Quando però una norma applicata in tutti i paesi con i quali poi le nostre imprese vanno ad incontrarsi o scontrarsi già da oggi e per i prossimi anni è omogenea, occorre cercare di capirne il motivo, che può derivare dal fatto, come viene spiegato, che non esiste un valore di controllo aggiuntivo, se non effettivo, rispetto al patrimonio spettante a tutti gli azionisti.

Alla successiva obiezione, in base alla quale si nota che con ciò si introduce una diversità di trattamento tra società quotate e società non quotate, si può rispondere che ciò è da ritenersi accettabile in vista degli obiettivi di trasparenza e di equità del mercato che il legislatore intende perseguire per il mercato azionario. Da quanto detto, segue immediatamente che l'offerta pubblica d'acquisto non è in alcun modo uno strumento offerto alla libera scelta imprenditoriale, come sosteneva l'onorevole Sacconi in una recente intervista ai giornalisti, ma piuttosto un insieme di regole che, in alcuni casi ed a determinate condizioni, i soggetti che nel mercato borsistico sono presenti per raccogliere capitali di rischio devono piegarsi ad accettare. E ciò non perchè si presupponga una sorta di costante contrapposizione di interessi tra maggioranza e minoranza di una società, ma semplicemente perchè, non presupponendo nemmeno una costante assenza di tale contrapposizione di interessi, il che pare del tutto realistico nel nostro mercato, si intendono stabilire elementari regole di trasparenza e di equità.

Sulla base di questa impostazione, i punti critici che riguardano la definizione delle soglie per la obbligatorietà dell'offerta pubblica di acquisto devono conciliare le due esigenze di rendere efficace l'applicazione della norma senza paralizzare il mercato. A questo riguardo va detto che la soluzione adottata in merito dal Governo, con gli emendamenti approvati

dalla Commissione, pare largamente insoddisfacente in quanto fissa livelli troppo modesti (20 per cento e, per ulteriori acquisti, 2 per cento). L'insoddisfazione (per cui il giudizio sull'infelicissimo articolo 12 ha trovato unanime la Commissione quando è stato presentato) ha trovato consenziente il Governo che in quella circostanza si è riservato per l'Aula di ripensare all'argomento, tanto è vero che ha presentato in Aula un emendamento che in sostanza smantella quel meccanismo, torna al 30 per cento, secondo la proposta iniziale del disegno di legge dei proponenti, abolisce il limite del 2 per cento e fissa i passi successivi in un limite del 5 per cento alla volta, avvicinandosi cioè molto di più a quella che era la volontà espressa dalla Commissione ed a quanto contenuto, ad esempio, nell'emendamento presentato dai senatori Rossi e Cavazzuti, almeno nella parte iniziale, tendente a ricercare delle soglie critiche nell'ambito delle quali muoversi. L'interesse dei proponenti, che deriva da molti anni di esperienza sull'argomento, è il seguente: al legislatore non interessa se il signor Berlanda o il signor Pavan si mettono d'accordo per comprare ogni anno il 2 per cento delle Generali per 50 anni in modo da raggiungere la maggioranza, perchè in questo arco di tempo il mercato si accorge che qualcuno sta comprando quelle azioni.

Il concetto di fondo è che quando in un periodo limitato, che convenzionalmente in altri paesi è assunto in dodici mesi, si muove un pacco consistente di azioni di un'azienda quotata – noi parlavamo del 30 per cento, ma niente è Vangelo – basta fissare una percentuale.

Questo è il fatto che interessa segnalare e sottoporre a procedura e questo è lo spirito con il quale si era discusso: in relazione a questo sia il testo della Commissione nel complesso che gli emendamenti oggi presentati in Aula hanno teso a non creare ingessature inutili, ma ad individuare soglie critiche nelle quali è opportuno indicare norme. Difatti, il testo iniziale del provvedimento poneva l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica d'acquisto da parte di chiunque intendesse acquisire più del 30 per cento del capitale con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa o negoziata nel mercato ristretto.

Proprio per quanto riguarda l'intenzione, era stata fatta evidentemente da parte di qualche collega o esponente del Governo distratto, della polemica, affermando che la dizione «chiunque intende» vuol instaurare un processo. Ma neanche i gesuiti lo facevano ai tempi dell'Inquisizione!

Però, guarda caso, in tutte le normative degli altri paesi in cui si parla di questo argomento si dice: «chiunque intenda...». Difatti, qualsiasi imprenditore italiano che si azzardi ad andare all'estero, in Belgio, in Francia, negli Stati Uniti o altrove, si imbatte in norme che affermano che bisogna dichiarare l'intenzione. Quindi, non si tratta del fatto di possedere o meno le azioni, ma di ciò che si vuole realizzare nel prossimo anno.

Senza entrare nel merito dell'interpretazione del testo approvato su iniziativa del Governo e dei problemi che da esso sorgono, per una disamina dei quali rimanderei alla relazione svolta dal senatore Colombo, basterà osservare in questa sede che la soluzione del problema può forse essere quella di rendere obbligatoria l'offerta pubblica d'acquisto in base alla definizione di soglie critiche, per oltrepassare le quali tale procedura dovrebbe essere obbligatoria. A questo proposito si parla del 30 o del 51 per cento, ma non del 2 per cento.

In ogni caso va sottolineato che i problemi e le discussioni relative alla

determinazione dei limiti in base ai quali insorge l'obbligo di ricorrere all'offerta pubblica di acquisto non possono essere in alcun modo confusi con il giudizio generale sulla necessità di disciplinare tale materia, giudizio sul quale si è manifestata una vastissima convergenza.

Un altro punto che richiede almeno un cenno – soprattutto per la sua importanza – è quello che concerne l'integrazione della disciplina del diritto di recesso che viene introdotta con l'articolo 14 del disegno di legge oggi al nostro esame. Nel caso in cui una società quotata deliberi la fusione mediante costituzione di una nuova società non quotata, ovvero l'incorporazione in una società sempre non quotata, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Tale norma, proposta dal Governo ed integrata da un emendamento dei senatori Rossi e Cavazzuti, costituisce un ampliamento del diritto di recesso a vantaggio degli azionisti di società quotate che non ritengano di aderire all'uscita dal mercato ufficiale in seguito ad una incorporazione o fusione in una società non quotata.

Discutendo di questi argomenti ci siamo detti più volte che le leggi non vanno approntate per singoli accadimenti, però ci è stato anche spiegato che leggi importanti in questa materia sono nate in altri paesi a seguito di grandi accadimenti. Evidentemente, in questa materia l'aver previsto una norma in caso di fusione per incorporazione di una società quotata in una società non quotata non è il prodotto di una fantasia teorica o di ricerca di cose impossibili, ma è legato a fatti che si verificano quotidianamente.

È giusto il fatto che, se un azionista risparmiatore possiede azioni nel mese di dicembre del 1987, liberamente negoziabili in borsa, e, senza che lui possa prevedere alcunchè, viene successivamente deliberata una fusione che incorpora in un'azienda non quotata quel titolo, togliendogli la possibilità di venderlo sul mercato, bisogna riconoscergli il diritto di poter scegliere e di avere ai prezzi già determinati – come il codice civile prevede – la possibilità di liquidare il suo investimento per mantenere i diritti che aveva, altrimenti il mercato non è più tale.

Coerentemente all'impostazione generale del provvedimento, anche se sono aggiuntive – ne convengo, senatore Visentini, perchè sono fuori dell'argomento – vanno lette le disposizioni in materia di azioni di risparmio contenute negli ultimi tre articoli del provvedimento, volte a fornire più efficaci forme di tutela agli azionisti di risparmio. Si tratta di materia aggiuntiva, come materia aggiuntiva era quella affrontata nelle norme che la Commissione ha stralciato contenenti una delega al Governo per la regolamentazione dei gruppi e dell'*insider trading*. Siccome la formulazione era molto sintetica mentre l'argomento è estremamente rilevante, la Commissione ha ritenuto di stralciare quegli articoli (e potremmo aggiungere anche questi se si ritiene che siano superflui) per farne oggetto di esame successivo.

Il provvedimento in discussione si caratterizza anche per l'attenzione estremamente puntuale agli aspetti procedurali delle offerte pubbliche, cercando di definirne dettagliatamente le modalità di svolgimento.

In conclusione, il punto che preme sottolineare è che con questa normativa il nostro mercato di borsa può porsi, almeno per un suo aspetto, all'altezza delle nuove esigenze che la crescita avvenuta nel mercato finanziario del nostro paese pone. Il coinvolgimento di un numero crescente di risparmiatori, la presenza di un'articolata struttura di investitori

istituzionali, necessariamente destinata ad arricchirsi, le vicine scadenze di integrazione del nostro mercato nel contesto europeo sono tutti elementi che rendono necessario un ulteriore sforzo per rendere più efficiente e trasparente il nostro mercato dei capitali.

## Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* BERLANDA). Tale obiettivo nel provvedimento al nostro esame si collega strettamente alla tutela degli azionisti di minoranza, qualifica questa che, lungi dal condiscendere a retorica, si applica oggi tranquillamente anche a corpose realtà, quali i fondi comuni di investimento mobiliare. Infine, una disciplina delle offerte pubbliche di acquisto riveste anche importanza in termini di tutela delle imprese nazionali. Anche in questo caso, senza nessuna retorica, non è pensabile che il legislatore non si ponga il problema di approntare strumenti che consentano ad imprese nazionali «aggredite» da *raiders* esteri di difendersi secondo procedure ispirate alla trasparenza.

In poche parole, nell'ambito della Commissione è prevalsa l'opinione secondo cui, di fronte ad un tema che ha origine lontana e che guardava al regolare mercato ma che ha aspetti contingenti di attualità per vicende esterne, si ritiene opportuno che il legislatore dia un segnale. Ed il segnale contenuto in questo provvedimento, anche se in forma imperfetta, significa che vogliamo regolamentare le OPA, vogliamo prevedere che ci sia qualche caso – anche uno solo – in cui l'OPA è obbligatoria, vogliamo consentire per operazioni particolari il diritto di recesso a quegli azionisti che si vedono privati della possibilità di mobilizzare il loro risparmio. Questo è il contenuto fondamentale del disegno di legge, anche se arricchito con tante norme procedurali, perchè evidentemente le offerte pubbliche, se sono una procedura, vanno regolamentate sotto tale riguardo.

Su questo io ritengo che la Commissione sia stata d'accordo e su questo invito l'Assemblea a riflettere, anche di fronte a proposte di riesame più approfondito. Mi sia consentito a tale riguardo citare qualche precedente. La Commissione sa che di fronte a richieste recenti, nei mesi scorsi, di demandare il provvedimento in comitato ristretto ho proposto – e la Commissione ha accettato – di non procedere in quella sede. Avevo qualche ragione. Nella scorsa legislatura un provvedimento analogo è stato presentato il 3 novembre 1983. La prima relazione è stata svolta il 5 aprile 1985; si sono poi tenute sette riunioni nel 1985 e nel 1986 e, per scarso impegno di qualche relatore, per tiepida o distratta collaborazione dell'interlocutore Governo, per mancate sollecitazioni di qualche Presidente di Commissione, il 29 gennaio 1987 è stato comunicato alla Commissione che si era in attesa di conoscere l'opinione di questo o di quell'organismo: presentazione nel 1983, conclusione nel 1987. Ritengo che quell'esperienza abbia insegnato – almeno a me – che i comitati ristretti in questa materia non servono, anche perchè mantenendo l'argomento in Commissione o in Aula si obbligano tutti coloro i quali sanno o hanno scienza e sapienza in questa materia ad esprimere e a scrivere la loro opinione.

Infatti, le leggi si approvano presentando un testo, proponendo emendamenti, discutendo e deliberando. Per questo motivo dico che la richiesta di rinvio in Commissione mi trova d'accordo (infatti, buona parte degli emendamenti presentati oggi in Aula sarebbe stata già accolta se fossero stati presentati una settimana o tre giorni fa) ma ad una condizione, che evidentemente non può essere decisa dall'Aula. Può essere utile tornare ad esaminare il provvedimento in Commissione per ridurre il numero degli emendamenti approvando tutti quelli accoglibili, ma occorre fissare un *iter* certo per il presente disegno di legge. La Commissione potrà esaminarlo in sede redigente o in sede referente, ma solo a patto che i Capigruppo stabiliscano che si tornerà in Aula tra pochi giorni e non ad ottobre. In tal caso potremmo tornare qui con un testo già approvato in sede redigente – e quindi solo per il voto finale – oppure con un testo esaminato in sede referente per esaminare tutti gli emendamenti rimasti dopo l'esame in Commissione.

Pongo questa necessità perchè mi sento responsabile, anche nei confronti di chi mi ha preceduto nell'affrontare tale argomento: sono troppi anni che ne discutiamo e questo è un momento irripetibile, dato che c'è la convergenza di tutti i Gruppi sull'urgenza e l'attualità di un impegno sull'argomento. Non per essere facile profeta, ma non vorrei che nei prossimi mesi, prima dell'estate, accadesse qualche vicenda sul mercato borsistico italiano, ufficiale o ristretto, oppure si verificassero casi di aggressione ad aziende quotate da parte di società straniere ed il Palazzo nel suo complesso – il che coinvolgerebbe Governo e Parlamento – venisse accusato di inerzia. Tale argomento è ormai all'attenzione di tutti e quindi – lo dico anche a nome dei colleghi del Gruppo democristiano – non intendiamo rinviare o consentire dilazioni: preferiamo approvare un provvedimento magari non perfetto ma che dia il segnale di una volontà precisa da parte del Parlamento e che arrivi ad una conclusione. Certamente qualcuno dei colleghi non apprezzerà di trovare scritto «cuore» con la q o di trovare virgole sbagliate, ma il mio Gruppo ritiene che sia più importante dare questo segnale dopo i tanti anni nei quali l'argomento è stato affrontato.

Quindi, l'adesione alla proposta di tornare in Commissione può essere data solo ad una condizione. Infatti, oggi ai sensi del Regolamento noi abbiamo la possibilità di concludere l'*iter* di questo provvedimento, visto che abbiamo un testo presentato dalla Commissione e una relazione presentata all'Aula; i cento emendamenti non sono certo un problema, dato che in quest'Aula si è discusso molte volte di disegni di legge di trenta articoli ai quali erano stati presentati 300 emendamenti, e quindi potremmo tranquillamente andare avanti nel loro esame e votarli stasera o in un altro giorno. Il consenso alla proposta di rinviare il provvedimento in Commissione può essere dato per ragioni di praticità, ma a condizione che vengano fissati tempi certi, in base ai quali, nel giro di pochi giorni, si possa tornare in Aula a dare il voto finale ad un testo già approvato in sede redigente oppure a discuterlo nuovamente qui, ma senza rinvii, perchè in questo caso potrebbe accadere di tutto. A tale proposito, gradiremmo che ogni Gruppo dicesse esplicitamente quali sono i motivi dei rinvii e si assumesse chiaramente le proprie responsabilità. Ho infatti l'impressione che quanto è accaduto negli anni scorsi rischi di ripetersi: si è trattato – e mi riferisco solo a quanto è accaduto alla borsa italiana negli ultimi 3 anni – di casi frequenti, con una cadenza di 5 o 6 mesi, senza che gli azionisti di minoranza potessero mai

protestare. Qualora tali casi si ripetessero ancora, ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio coloro che hanno dato il proprio contributo alla discussione in Commissione e in Aula. Sarebbe stato forse preferibile che gli emendamenti preannunciati fossero stati presentati prima in Commissione: avremmo risparmiato tempo prezioso, che rappresenta anche per le istituzioni un grande valore.

È stata scritta dal collega Rossi, che l'ha qui sostanzialmente ripetuta, una bella e pittoresca frase che richiamo perchè rappresenta la filosofia politica del provvedimento. Ha scritto il senatore Rossi: «Il vento del capitalismo selvaggio sta calando dovunque ma sarebbe grave errore trasformarlo in statica bonaccia di burocratiche paludi». È proprio per evitare i due estremi, del capitalismo selvaggio da una parte e delle burocratiche paludi dall'altra, che la Commissione ha approvato il testo in esame, con una relazione – devo dirlo anch'io – che definirei aperta, cioè preparatoria del dibattito finale. Guai se definissimo tutte le questioni in Commissione: l'Assemblea serve appunto per confrontarci sui temi più importanti.

Proprio per evitare questi due estremi abbiamo cercato di regolamentare la materia. L'esigenza di regole per incanalare il vento del capitalismo selvaggio (e penso che su questo sia d'accordo anche il senatore Visentini, che invece in questo momento ci lascia) è stata sostenuta da tutti: è necessaria una regola. Probabilmente hanno influito i recenti e clamorosi fatti registrati dentro e fuori delle borse valori delle piazze finanziarie dell'intero mondo.

Mi sono permesso di ricordare questi fatti, in parte ribaditi qui in Aula anche dai senatori Berlanda e Brina. Ho ricordato i casi Montedison-Meta-Bi-Invest, Ferruzzi-Montedison, Pirelli-Firestone, De Benedetti-Société Générale, Assicurazioni Generali-Compagnie du Midi, Banca Commerciale Italiana-Irving Bank, Montedison-Dow Chemical; inoltre, si dice, si legge, si sussurra dei temibili ATT-Olivetti, e via dicendo.

Le scalate amichevoli ed anche quelle definite aggressive, ma che io chiamerei di attacco, sono ormai un aspetto fisiologico e non patologico del sistema: sono classiche dell'economia di mercato. Vorrei assicurare il collega Rossi, che paventa ancora il pericolo di molta minaccia per poco colpire, cioè per lasciare gattopardescamente tutto come prima, che nessuno vuole seguire questa strada, e la parte finale dell'intervento del collega Berlanda ci richiama tutti su questo tema.

Si tratta di una materia che deve essere certamente regolamentata. Dobbiamo porre fine al brutto vezzo di assistere ad una vera doccia scozzese di tipo scandalistico alla notizia di qualche operazione di borsa, magari accontentandoci di fare le classiche audizioni di vari interlocutori, che poi lasciano tutte le cose come prima. Compito del Parlamento è quello di fare le leggi; tutte le forze politiche hanno espresso la volontà – almeno così ho registrato – di varare una legge sull'argomento: certamente si tratta di questa legge, seppure perfezionabile quanto si vuole.

Il capitalismo elitario, quello di un tempo, ha ormai lasciato il posto al capitalismo di tipo popolare, ma di converso – lo hanno ricordato tanti colleghi che sono intervenuti – nasce l'esigenza della costituzione del gruppo di comando, quel «gruppo virile» del presidente Sloan ricordatoci qui dal senatore Visentini. Questo gruppo di comando gestisce l'impresa, essendo gruppo di maggioranza, ma purtroppo relega gli altri risparmiatori nel ruolo di azionisti di minoranza, praticamente sterilizzando la loro posizione in termini di partecipazione e riducendoli semplicemente a puri risparmiatori. Purtroppo questi fenomeni impediscono di fatto la funzione di riequilibrio dei prezzi delle azioni normalmente affidata al mercato, il quale però denuncia un distacco a volte notevole dalla visione utopica che lo vorrebbe uguale ad uno strumento perfetto.

Non è così: il mercato non è uno strumento perfetto; anche il mercato ha bisogno di una regolamentazione per la difesa del bene di tutti, del bene comune, non solo del gruppo di maggioranza, ma di tutti i partecipanti al fatto societario.

Con questo provvedimento relativo all'OPA si pensa, o meglio si tenta, di redistribuire fra tutti gli azionisti, di maggioranza o di minoranza, il premio di controllo, che è una vera rendita di posizione che l'acquirente è disposto a pagare per giungere al controllo dell'impresa, possibile appunto grazie al possesso del pacchetto di maggioranza. Si tratta di un riequilibrio doveroso, perchè non sempre, fra l'altro, la politica dei dividendi definita e gestita dal gruppo di controllo tiene conto anche delle giuste aspettative degli azionisti di minoranza. Sappiamo invece che con tale politica a volte si mortificano i dividendi e si accrescono determinate rendite, che vengono alla luce allo scambio dei pacchetti di maggioranza.

Si chiede dunque di mettere sullo stesso zoccolo di partenza tutti gli azionisti, di maggioranza e di minoranza: è quanto hanno fatto, con molto vigore, i colleghi Pizzol, Brina e Berlanda.

L'altro obiettivo che si pensa di raggiungere con il disegno di legge in esame è quello di fissare norme chiare con riferimento al problema delle scalate, non quelle dolomitiche ricordateci dal collega Visentini, bensì quelle di natura finanziaria. Certo, esse costituiscono un fenomeno proprio di un'economia di mercato e come tali sono da rispettare; anch'esse, però, hanno bisogno di regole affinchè la compravendita dei pacchetti e quindi lo scambio delle maggioranze non si trasformino in una giungla. Con queste norme inoltre si intende dare certezza e stabilità nella gestione delle aziende.

Vi è poi una generale esigenza, ricordata qui, di libertà concreta, intesa come diritto di informazione, come massima trasparenza a tutela del contraente più debole.

Nella discussione ci si è soffermati con osservazioni critiche e molto pertinenti sulla linea complessiva emersa in Commissione, in particolare sull'articolo 12, al quale del resto ho già fatto cenno nella relazione. Il vero problema di una regolamentazione del settore consiste nell'evitare da una parte la giungla, cioè la non regola, e dall'altra una regola troppo rigida che, come va di moda dire, ingesserebbe eccessivamente il settore. Il nostro mercato del resto non è molto ampio ed esiste il pericolo di scoraggiare le società che puntano alla quotazione. Per tale motivo sono state avanzate osservazioni circa le soglie troppo rigide e troppo basse: quella del 20 per cento si pensa di elevarla ai valori cosiddetti critici del 20 o del 30, oppure di

un terzo o ancora a quella della maggioranza del 51 per cento o addirittura del 75 per cento. Sono alcuni punti fermi che devono essere sottolineati.

Lo stesso vale anche per quanto concerne gli scatti. Avevamo fissato concordemente il 2 per cento ma oggi, appunto per evitare l'ingessamento, si ritiene di elevare tale scatto ad un valore più alto del 5 per cento ed il relatore è d'accordo su tali particolari linee.

Nel suo intervento, assieme agli altri ma con maggiore foga, il collega Brina ha richiamato la funzione della Consob, che costituisce un tema delicato e fondamentale su cui vale la pena di fermare la nostra attenzione. Qui ricordo che all'articolo 12, al comma 4, abbiamo dato la possibilità alla Consob, cioè all'organismo istituzionale per il governo del mercato mobiliare, di abbassare i limiti fissati dai commi precedenti, perchè il termine del 30 per cento, che può essere basso in alcuni casi, è certamente molto alto per le cosiddette *public companies* o per le società in cui la polverizzazione del capitale azionario ha raggiunto livelli veramente forti. Nel dibattito sono emerse due tendenze, la prima delle quali mira a regolamentare rigidamente i momenti di intervento, e al riguardo ci siamo sentiti chiedere dagli stessi dirigenti della Consob una regolamentazione analitica e puntuale. È emersa però anche una seconda tendenza a fissare i criteri di indirizzo, questi sì, lasciando alla Consob, sul piano gestionale, la valutazione concreta del come e del quando intervenire. Riguardo alla prima ipotesi – lo dico ai colleghi che se ne sono fatti eco nella discussione ma anche ai responsabili della Consob – ritengo sia possibile regolamentare l'intera casistica. Del resto, in questo caso, si ridurrebbe la Consob ad un semplice *robot* e quindi, al limite, ad un organismo inutile.

La seconda strada, che preferisco, è quella che fissa i criteri. Nel testo proposto dalla Commissione sono fissati vari criteri, come quello della composizione azionaria e quello della composizione del pacchetto di controllo, lasciando però alla Consob il diritto-dovere di scegliere i tempi e i modi di intervento. Ritengo che questa sia una strada inevitabile.

Vorrei concludere ricordando a me stesso e ai colleghi che questo impegno alla regolamentazione – lo sottolineo in termini finali, poichè tutte le forze politiche hanno espresso, almeno formalmente, la volontà positiva di una regolamentazione – fa parte del programma di Governo. In secondo luogo, la regolamentazione dei mercati mobiliari è stata raccomandata dal governatore Ciampi nella sua relazione di ieri; non si può fare l'elogio del Governatore della Banca d'Italia e non essere poi coerenti con quello stesso elogio. Inoltre, ci si avvicina ormai al 1992, che dovrà vedere il nostro mercato inserito in quello globale europeo, già regolamentato con riferimento a questo settore. Tutto ciò è richiesto, infine, dall'importanza oggettiva del mercato finanziario italiano.

Ricordo ancora a me stesso e ai colleghi alcune cifre che mi hanno molto colpito e che ho citato nella relazione. Anche il nostro mercato finanziario è rapidamente cresciuto: dal 1984 ad oggi le società con azioni quotate sono aumentate da 156 a 224. La capitalizzazione dei titoli azionari, nonostante il ridimensionamento subito nell'utimo periodo, è aumentata da 50.000 a 141.000 miliardi; nel 1986 il valore globale è stato di 190.000 miliardi. Gli scambi azionari sono passati da un controvalore complessivo annuale di 7.000 miliardi nel 1984 a 26.000 miliardi nel 1985 e a 42.000 miliardi nel 1987, mentre nel 1986 furono di 67.000 miliardi; per lo stesso reddito fisso il volume di affari è cresciuto da 4.000 a 16.000 miliardi l'anno.

Inoltre, il controvalore giornaliero degli scambi in borsa raggiunge i 500-800 miliardi. Mi sembra quindi che si imponga con urgenza l'esigenza di una regolamentazione.

Siamo davanti ad una mole piuttosto imponente di emendamenti (90 sono già stati stampati ed altri ne sono stati annunciati), tra cui molti dello stesso Governo, che aveva preso parte all'esame del provvedimento in Commissione. È stato richiesto un riesame del disegno di legge che meglio potrebbe essere svolto in Commissione; tutte le parti politiche si sono però espresse a favore della rapida approvazione del testo in esame. Ecco perchè il relatore ritiene che si potrebbero unire le due esigenze convenendo sulla richiesta di un breve rinvio in Commissione (in sede redigente, come è stato da più parti richiesto, con un ritorno del provvedimento in Aula a data certa), sulla quale il relatore concorda. Nel caso in cui questa proposta venisse accolta, l'Aula dovrebbe però approvare la proposta di stralcio degli articoli 50, 51, 52 e 53, che prevedono una delega al Governo. Per questo raccomando ai colleghi (forse è inutile, ma vale comunque la pena di codificare meglio le volontà politiche) di approvare il disegno di legge, anche se ciò dovrà essere fatto in due fasi, in Aula e in Commissione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, da parte del relatore, senatore Vittorino Colombo, è stata proposta una questione sospensiva, nel senso che il seguito della discussione del disegno di legge venga sospeso e che il disegno di legge stesso venga rinviato in Commissione.

È stato inoltre chiesto che, nel pronunciarsi sul rinvio in Commissione, l'Assemblea deliberi sulla proposta di stralcio dell'intero Capo II della Sezione III, e precisamente degli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti, relativi ad una delega legislativa al Governo.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 93 e 101 del Regolamento, su tali proposte potrà svolgersi un'unica discussione, con interventi limitati ad un senatore per Gruppo e per non più di dieci minuti. La votazione avrà poi luogo per alzata di mano.

Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

AMATO, *ministro del tesoro*. Intervengo in primo luogo per scusarmi con l'Assemblea che nella parte iniziale della discussione di questo importante disegno di legge non mi ha visto presente, come avrei voluto, per altri impegni: sono arrivato appena mi è stato possibile. Ho avuto modo di cogliere della discussione, attraverso l'interfono, una parte dell'intervento del senatore Rossi e una parte dell'intervento del senatore Berlanda e ho poi ascoltato il relatore Colombo.

In questo momento voglio dire semplicemente due cose, a nome del Governo. La prima è che in effetti ci troviamo ad affrontare in Aula una discussione che ci trova ancora ad uno stadio nel quale, per riprendere le parole del senatore Berlanda, credo siamo tutti convinti della necessità di adottare un disegno di legge che «un caso di offerta pubblica lo disciplini» pur avendo allo stesso tempo alcune oggettive incertezze. Queste non derivano da mancanza di indirizzo politico, trattandosi proprio di difficoltà tecniche nella identificazionne delle soglie più corrette per arrivare in particolare all'OPA. Dall'altro lato, avendo la Commissione meritoriamente voluto accelerare settimane addietro l'approvazione del disegno di legge per

consegnarlo all'Aula, alcuni dei perfezionamenti tecnici anche minori, che soprattutto la prima parte del disegno di legge, per giudizio unanime, richiedeva per la «volontaria», sono stati scaricati, se mi si permette il termine, sull'Aula, aggravando così la discussione di un numero elevato di emendamenti, molti dei quali recano perfezionamenti minori.

Non c'è dubbio che, al di là del numero degli emendamenti, esiste un problema di soglia dell'OPA che, mentre appare a tutti necessaria in quanto strumento per la difesa della trasparenza del mercato e dei risparmiatori minori, rischia, se fatta in un certo modo, al di là del profilo di ingessatura burocratica, di essere in realtà uno strumento di difesa dei gruppi di controllo esistenti, il cui ricambio può essere espressivo non tanto di capitalismo selvaggio quanto di capitalismo dinamico. Sotto questo profilo, quindi, trovare il giusto punto di equilibrio tra la tutela del risparmiatore e la tutela della dinamica del mercato, in modo tale da evitare di creare uno strumento che in realtà sotto l'esigenza di tutelare il risparmiatore finisce per tutelare i gruppi di comando e quindi, per diventare uno strumento conservatore puramente e semplicemente, in senso non politico ma di assetti, è un'esigenza sulla quale in effetti il proposto rinvio in Commissione può consentire di arrivare a risultati migliori.

Il Governo ha preso atto delle critiche legittime e corrette che sono venute all'impostazione che si rifletteva negli emendamenti che aveva proposto in Commissione e, come già è stato ricordato, li ha corretti in Aula portando il 20 a 30, il 2 a 5 e aggiungendo un comma che prevede comunque che chi parte da sotto il 30 per arrivare al 35 si trova assoggettato alla stessa disciplina.

Personalmente, la considero già un'ipotesi migliore rispetto a quella che, a nome del Governo, era stata presentata precedentemente e quindi un avvicinamento ad una soluzione più adeguata rispetto al problema di cui si parlava. Però, se si ritiene di dare l'occasione di un'ulteriore riflessione, nonchè di sentire nel clima della Commissione le opinioni che su questo si possono formare, credo che tutto ciò possa essere senz'altro utile. In questo senso voglio esprimere adesione alla proposta di rinvio che poi lo stesso relatore ha fatto propria, nonchè alla proposta di fissare un termine certo per il ritorno in Aula del provvedimento che è delicato e difficile; la sua delicatezza e la sua difficoltà non devono diventare per la seconda volta – come ha ricordato il senatore Berlanda – giustificazione per non esaminarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di sospensiva per il rinvio in Commissione e di stralcio degli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti. Quanto alla durata della sospensiva, resta inteso che la ripresa del dibattito in Aula avverrà, in conformità di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella settimana dal 13 al 18 giugno.

Metto ai voti la proposta del relatore.

**È approvata.**

Il disegno di legge, nella parte non stralciata, è quindi rinviato in Commissione.

Per effetto dell'approvazione dello stralcio, gli articoli 50, 51, 52 e 53 del testo dei proponenti vengono a costituire un disegno di legge a sè, con il

seguente titolo: «Delega al Governo per la disciplina del fenomeno di gruppo nonchè della negoziazione di titoli quotati effettuata sulla base di informazioni riservate» (576-*bis*).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 576-*bis* è immediatamente assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione permanente.

**Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 giugno 1988**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei documenti:

1. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1988. (*Doc.* VIII, n. 4).

2. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1986. (*Doc.* VIII, n. 3).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052).

III. Ratifiche di accordi internazionali (*Elenco allegato*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (986).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972 (518).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986 (519).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985 (591).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e del Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984 (596).

5. Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986 (599).

6. Adesione dell'Italia alla Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione (601).

7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984 (603).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980 (605).

9. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *Memorandum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamic Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985 (606).

10. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985 (607).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978 (621).

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Scambi di Lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985 (625).

13. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985 (668).

14. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983 (672).

15. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985 (736).

16. Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 (880).

17. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (881).

18. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986 (994) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

19. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986 (1019) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19*).

*Allegato alla seduta n. 118*

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 26 maggio 1988 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1846. – «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)» (1049) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1889. – «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (1050) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

**Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione**

In data 23 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

«Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1047).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, in sede deliberante, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 23 maggio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987» (1044);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione O.I.L. n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza Generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro» (1045);

*dal Ministro della difesa:*

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali» (1046);

In data 24 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della difesa:*

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» (1048).

In data 31 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*

«Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni» (1054).

In data 30 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

FRANZA. – «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, in materia di ricostruzione nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia» (1053).

In data 27 maggio 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA – «Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1051).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

FILETTI. – «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» (1055).

**Disegni di legge, assegnazione**

In data 27 maggio 1988, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1023) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Guarino*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Partecipazione italiana al IV aumento di capitale della Banca africana di sviluppo» (1035) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione.

In data 31 maggio 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni» (1054), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

*alla 4ª Commissione permanente* (Difesa):

GIACOMETTI ed altri. – «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore

zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione» (1032) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede redigente:

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

BATTELLO ed altri. – «Nuovo ordinamento della professione forense» (390), previo parere della 1ª Commissione.

In data 23 maggio 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

EMO CAPODILISTA ed altri. – «Disciplina fiscale dell'agriturismo» (970), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986» (993), (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985» (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986» (996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986» (997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986» (1021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

D'AMELIO ed altri. – «Nuove norme in materia di versamenti all'erario delle ritenute d'acconto e di imposta» (897), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

IANNIELLO ed altri. – «Modifiche della disciplina del gioco del lotto» (910), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

VESENTINI e CAVAZZUTI – «Agevolazioni tributarie per il finanziamento delle università e degli istituti di prevenzione universitaria e per l'assegnazione di borse di studio» (983), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

NEBBIA ed altri. – «Norme aventi lo scopo di far diminuire gli incidenti stradali» (967), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

DIANA ed altri. – «Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

CAPPELLI ed altri. – «Tutela della ceramica artistica e tradizionale» (808), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

ALIVERTI ed altri. – «Disciplina della professione di mediatore» (974), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 11ª Commissione;

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

LIBERTINI ed altri. – «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

«Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione» (525), previ pareri della 1ª, della 8ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alle Commissioni permanenti riunite 3ª* (Affari esteri, emigrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPITELLA ed altri. – «Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero» (987), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

LEONARDI ed altri. – «Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine» (847).

Il disegno di legge: VOLPONI ed altri. – «Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero» (522) – già assegnato in sede referente alla 3ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione – è stato deferito, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 987.

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 31 maggio 1988, il senatore Murmura ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (986).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Tagliamonte, in data 24 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985» (591) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986» (599);

dal senatore Rosati, in data 24 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985» (736);

dal senatore Gerosa, in data 25 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e del Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984» (596);

dal senatore Achilli, in data 27 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972» (518); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986» (519); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *Memorandum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamics Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985» (606) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Scambi di Lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985» (625);

dal senatore Fioret, in data 27 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980» (605);

dal senatore Gerosa, in data 27 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984» (603);

dal senatore Tagliamonte, in data 31 maggio 1988, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984» (880) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983» (881).

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), in data 31 maggio 1988, il senatore Poli ha presentato la relazione sul disegno di legge: GIACCHÈ ed altri. – «Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa» (583).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 26 maggio 1988, il senatore Colombo ha presentato la relazione sul disegno di legge: BERLANDA ed altri. – «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» (576).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 31 maggio 1988, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Graziani, sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985» (607) e «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978» (621);

dal senatore Granelli, sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983» (672) e «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985» (668).

**Bilancio interno del Senato, presentazione di relazione**

In data 26 maggio 1988 il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Andreatta, ha presentato la relazione sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1988 (*Doc.* VIII, n. 4).

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento**

In data 31 maggio 1988 la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Dujany, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale e agli articoli 341, comma primo e ultimo periodo, e 81, primo e secondo comma, del codice penale, nonchè per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (*Doc.* IV, n. 34), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Commissioni permanenti, presentazione di relazioni**

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 26 maggio 1988, il senatore Achilli ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una relazione sulle ripercussioni politiche dell'accordo di Washington tra USA e URSS per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio (*Doc.* XVI, n. 4).

**Governo, trasmissione di documenti**

Nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 maggio 1988, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri fino al 15 maggio 1988.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettere in data 19 e 24 maggio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ventidue progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettere in data 25 maggio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 4 novembre 1987 e 11 febbraio 1988, riguardanti, rispettivamente, le reiezioni delle istanze presentate da alcune società ai fini del riconoscimento dello stato di crisi o di ristrutturazione aziendale e l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Il Presidente del Consiglio dei ministri – per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 – con lettera in data 26 maggio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 19 maggio 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

## Inchieste parlamentari, deferimento

In data 31 maggio 1988 la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

PECCHIOLI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende» (*Doc.* XXII, n. 12), previo parere della 10ª Commissione.

**Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

Il signor Domenico Falco, di Napoli, chiede un provvedimento per l'interpretazione autentica della legge n. 1148 del 1964, che disciplina l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel Ruolo d'onore, nel senso di assicurare il conseguimento automatico dell'avanzamento al grado superiore, decorsi gli anni di anzianità prescritti dalla legge suddetta (*Petizione* n. 65).

Il signor Alessandro Barbato, di Aversa, e numerosi altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo di modifica della legge 19 maggio 1976, n. 398, che disciplina il commercio ambulante, per sanare la posizione dei titolari di panchetti fissi da oltre venti anni (*Petizione* n. 66).

I signori Rinaldo Lecca e Alfonso Deplano, di Cagliari, chiedono un provvedimento legislativo che istituisca l'onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (*Petizione* n. 67).

La signora Giovanna Caccia Cattoini, di Busto Arsizio (Varese), e numerosi altri cittadini chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge n. 730 recante «Norme contro la violenza sessuale» (*Petizione* n. 68).

La signora Maria Rosselli, di Modena, espone la comune necessità che sia istituito a Modena un Circolo di Presidio militare (*Petizione* n. 69).

Il signor Antonio Gioia, di Cernusco sul Naviglio (Milano), e numerosi altri cittadini chiedono il decentramento degli uffici di collocamento (*Petizione* n. 70).

Il signor Marcello Bruno, di Taranto, chiede un provvedimento legislativo che modifichi la disciplina delle esclusioni e degli esoneri in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni (*Petizione* n. 71).

La signora Bruna Rinaldi, di Copparo (Ferrara), ed altri numerosi cittadini chiedono un provvedimento legislativo di modifica delle leggi nn. 364 del 1970, 590 del 1981 e 198 del 1985 concernenti la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche di carattere eccezionale (*Petizione* n. 72).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

**Corte dei conti,**
**tramissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione

finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, per gli esercizi dal 1984 al 1986 (*Doc.* XV, n. 44).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 1988, ha trasmesso il referto, reso dalla Corte a Sezioni riunite nella adunanza del 23 maggio 1988, su disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati dal Governo nel periodo 22 marzo-9 maggio 1988.

Detto referto è stato inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 16 maggio 1988, ha trasmesso il testo di una dichiarazione, adottata da quel Consesso ai sensi dell'articolo 65 del proprio Regolamento, sui «poteri del Parlamento europeo e sulla convocazione degli Stati generali europei».

Detto testo sarà inviato alla 3ª Commissione permanente.

**Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19 maggio 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5 della legge 26 marzo 1986, n. 86 (Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze), nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano. Sentenza n. 555 dell'11 maggio 1988 (*Doc.* VII, n. 78);

dell'articolo 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati

maggiorenni e consenzienti. Sentenza n. 557 dell'11 maggio 1988 (*Doc.* VII, n. 79).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 19 maggio 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli Enti locali), nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei comuni, province, Comunità montane, organismi comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni. Sentenza n. 556 dell'11 maggio 1988.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

## Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 18 maggio 1988, ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1987 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

## Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 30.

## Interpellanze

LIBERTINI, SALVATO, VISCONTI, LOTTI, SENESI, PINNA, BISSO. – *Al Ministro dei trasporti.* – In relazione alla grave situazione che si è determinata all'Avis di Castellammare di Stabia (Napoli), a causa dei drastici tagli delle commesse di riparazione di materiale rotabile da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, gli interpellanti pongono in rilievo le aspre conseguenze che tali decisioni determinano in un'area già colpita dalla pesante disoccupazione e dalla diffusione della cassa integrazione, l'assurdità di questi tagli, dopo che l'Avis è stata indotta ad ammodernare i propri impianti, la mancanza di ogni programma serio a medio termine per la costruzione e la riparazione di materiale rotabile ferroviario, la contraddizione tra questi tagli e la generale

convinzione che sia necessario accrescere fortemente il ruolo delle ferrovie nel sistema dei trasporti. Essi rilevano inoltre che ad altri stabilimenti privati, mentre l'Avis si trova nell'area delle partecipazioni statali, sono state fatte recentemente ordinazioni che reintegrano i tagli, ma nulla di ciò è accaduto per l'Avis.

Gli interpellanti chiedono pertanto al Ministro dei trasporti se non intenda adoperarsi ai seguenti fini:

*a*) revocare i tagli delle commesse all'Avis o, quanto meno, giungere a commesse integrative;

*b*) definire al più presto con precisione il ruolo dell'Avis entro un programma serio di produzione e riparazione del materiale rotabile, ispirato ad un forte rilancio del sistema ferroviario.

(2-00155)

## Interrogazioni

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella giornata di lunedì 16 maggio 1988 nel corso di una rapina ad un ufficio postale di Padova veniva ucciso l'agente Arnaldo Trevisan;

che per tale assassinio veniva arrestato uno dei rapinatori, Francesco Badano, di 26 anni;

che nel pomeriggio di lunedì 16 maggio il signor Carlo Augenti, legale della famiglia di Francesco Badano, aveva avuto colloqui sia con l'assistito, sia con i funzionari della questura;

che Francesco Badano veniva ricoverato nel reparto *bunker* dell'ospedale in condizioni gravi o comunque tali da non permettere al giudice di interrogarlo, a causa delle condizioni psichiche che non consentivano il colloquio;

che nelle prime ore del pomeriggio di martedì 17 maggio in una stanzetta del reparto *bunker* dell'ospedale di Padova veniva trovato il cadavere di Francesco Badano, morto per impiccagione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che la dottoressa Anna Aprile, dell'Istituto di medicina legale, dopo una visita effettuata in questura, dispose l'immediato ricovero in ospedale di Francesco Badano;

se risulti anche che nel pomeriggio di lunedì 16 maggio le condizioni di Francesco Badano erano così descritte dall'avvocato Augenti: «aveva gli occhi neri, tumefatti, a tal punto da poter aprire a stento solo un occhio; non riusciva a stare in piedi, nè era in grado di fare un discorso logico; continuava a dire di essere stato sprangato», e che l'avvocato Augenti ha anche affermato: «indicando un poliziotto disse più volte: solo questo è buono, gli altri mi hanno sprangato», aggiungendo infine di non voler subire più iniezioni;

quanto tempo sia trascorso fra il momento dell'arresto e il suo trasporto in questura, e fra il suo arrivo e il colloquio con l'avvocato Augenti;

se nel frattempo egli sia stato interrogato e da chi;

a che ora Francesco Badano sia stato visitato dalla dottoressa Aprile e a che ora sia stato ricoverato in ospedale;

quali fossero le condizioni al momento dell'entrata in ospedale, come riportato dalla cartella clinica, e a quali accertamenti fu sottoposto in ospedale e con quali esiti;

quante iniezioni gli furono fatte in questura, su ordine di chi, chi materialmente gli fece le iniezioni, di quali sostanze si trattava;

se sia stata fatta al signor Francesco Badano la prova del guanto di paraffina, quando e con quale esito, e se si sia al corrente che funzionari della questura riferirono che proprio a seguito di tale prova, cui Badano era stato sottoposto, si poteva escludere che egli avesse esploso colpi di arma da fuoco;

quale sia stato l'esito della perizia necroscopica in merito alla provenienza delle ecchimosi e degli ematomi e alle cause della morte di Francesco Badano;

se assieme al ricovero in ospedale siano state disposte misure di sorveglianza da parte della polizia o dell'autorità giudiziaria, e, in caso affermativo, a chi siano state affidate.

(3-00386)

CABRAS, MAZZOLA, COCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che in seguito a recenti pubblicazioni e a nuove informazioni si sono riaperti interrogativi inquietanti sulle modalità di svolgimento delle indagini condotte durante il sequestro di Aldo Moro, gli interroganti chiedono di conoscere i particolari finora acquisiti dal Governo sulla vicenda del covo di via Montalcini e, più specificamente, se risultino nuovi elementi che possano far pensare a interferenze nella gestione del sequestro di inquirenti appartenenti alla loggia massonica P2 e a collusioni fra terroristi ed esponenti della malavita.

(3-00387)

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento ha spiccato l'11 maggio 1988 ordine di cattura contro Stefania Bernardi, psicologa, esperta di servizi sociali, che ha diretto dal maggio 1985 al dicembre 1987 il Centro polivalente per i servizi socioculturali del comune di Campobello di Licata. Il mandato è stato eseguito in Roma, luogo di residenza della dottoressa Bernardi, il 20 maggio 1988, ed essa si trova attualmente agli arresti domiciliari;

che l'imputazione è quella di aver diffuso notizie coperte dal segreto militare mediante l'affissione di una mappa che riproduceva installazioni militari in Sicilia. La mappa in questione è stata sequestrata nei locali della biblioteca comunale di Campobello di Licata, defiggendola da una parete su cui era affissa da più di un anno, coperta dagli avvisi più disparati cui la parete è destinata (anche a cura del pubblico, senza regolamentazione nè controllo da parte di alcuno);

che tale mappa giunse al Centro insieme a innumerevole altro materiale in occasione del CRESP 86 (Convegno regionale dei servizi polivalenti), organizzato dal comune tramite il Centro e con il patrocinio della presidenza della regione siciliana. Al convegno furono invitate e parteciparono un gran numero di organizzazioni pubbliche e private dei più disparati settori (biblioteche, centri, associazioni, eccetera), ognuna con il

proprio contributo, e fra queste il Movimento cristiano per la pace di Avola che, nel contesto di una ricerca con i comitati per la pace siciliani, aveva curato la stesura della mappa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei seguenti fatti:

*a*) che le informazioni riportate sulla dislocazione delle forze militari in Sicilia sono tutte desunte da pubblicazioni e materiali di ampio dominio pubblico, trattandosi di riviste, atti di convegni, atti parlamentari, enciclopedie ed elenchi telefonici;

*b*) che copia della mappa era già stata pubblicata, per come è stata sequestrata, su «La Gazzetta di Siracusa» nel febbraio 1986 e sulla rivista «Papir» dell'aprile 1986; peraltro la quasi totalità delle informazioni è estratta da una pubblicazione a cura dell'IRDISP del 1983, dal significativo titolo «Quello che i russi sanno e che gli italiani non devono sapere»;

*c*) che l'elenco completo delle fonti utilizzate per la stesura della mappa è quello di seguito riportato:

1) «Quello che i russi sanno e che gli italiani non debbono sapere», IRDISP, 1983, Roma;

2) «Modello di difesa e strategia di pace», Milani e Barrera, Edizioni Unipred;

3) «American military forces in Italy», Arkin-Fieldhouse Institut for policy studies, Washington DC;

4) «Il potere militare in Italia», Autori vari, Tempi Nuovi, Laterza, Bari;

5) Rivista «Aeronautica», luglio-agosto 1978;

6) «IP 4», mensile di aereonautica, Giugni, 1984;

7) «Rivista Militare», annate 1983, 1984, 1985;

8) Enciclopedia Rizzoli, voce «Forze armate», in: Aggiornamenti, anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983;

9) *Gazzetta Ufficiale*: decreto del Presidente della Repúbblica 11 ottobre 1983, n. 674, decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1979, n. 248, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 898;

10) «Le servitù militari in Sicilia», documento del Ministero della difesa presentato alla «Conferenza nazionale sulle servitù militari», Roma, 5-6 maggio 1981 (reperibile presso l'Archivio disarmo, Roma);

11) «La militarizzazione in Sicilia», dossier dell'onorevole Agostino Spataro, deputato, in «Atti e documenti 1980-1983»;

12) «Elenco ufficiale degli abbonati al telefono», SIP, 1985-1986: province di Palermo, Catania, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani, Caltanissetta alle voci «Forze Armate» e simili;

quali valutazioni il Governo dia nel merito della vicenda sopra descritta e soprattutto quali comportamenti intenda prendere per restituire la libertà a una cittadina che è privata di uno dei diritti più sacri sulla base di accuse quanto meno prive di ogni fondamento, la cui inconsistenza era facilmente verificabile (si ricorda che il citato testo edito a cura dell'IRDISP è stato distribuito fin dal 1983 e non è mai stato preso nei suoi confronti nessun provvedimento, nonostante fornisca una vera e propria mappa degli insediamenti militari non solo della Sicilia, ma di tutto il territorio nazionale);

quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti di chi ha permesso e autorizzato la commissione di questo gravissimo abuso e per

riparare il danno commesso nei confronti della dottoressa Stefania Bernardi.

(3-00388)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che per circa venti anni ha esercitato le funzioni di pretore dirigente presso la pretura di Acireale il dottor Vittorio Fontana, trasferito nell'aprile 1987 a Catania, ove è attualmente sostituto procuratore generale;

che all'epoca di tale trasferimento ebbero ampia diffusione ad Acireale volantini, con i quali si augurava al dottor Fontana «di godersi altrove i miliardi guadagnati ad Acireale»;

che, resosi vacante il posto lasciato dal dottor Fontana, fece domanda di assegnazione ad Acireale il dottor Pietro Sturiale, a lui legato da vincolo di affinità, avendo essi sposato due sorelle, le signore Agata e Vera Grasso;

che con l'approvazione, nel 1983, del piano regolatore generale di Acireale il signor Grasso Mariano, suocero del dottor Fontana e del dottor Sturiale, ha visto classificare edificabili (in zona C4) vasti appezzamenti di terreno vicino al mare (foglio di mappa n. 72, particella 7 ed altri, ufficio tecnico erariale di Catania), il cui valore, per effetto di tale classificazione, può oggi essere stimato in oltre dieci miliardi di lire;

che con deliberazione della giunta municipale n. 1829 del 12 dicembre 1986 il comune di Acireale ha approvato la costruzione di una strada, del costo di circa un miliardo e mezzo di lire, che interessa terreni in buona parte di proprietà del Grasso, per la quale si è previsto il pagamento dell'indennità di esproprio, malgrado le leggi urbanistiche impongano a carico dei proprietari l'assunzione degli oneri di urbanizzazione e la cessione gratuita dei terreni necessari alla costruzione di strade;

che nell'aprile 1987 venne inviato alla pretura, al presidente del tribunale di Catania e al Consiglio superiore della magistratura un esposto documentato, diffuso anche all'esterno, nel quale si affermava che il signor Grasso Mariano era stato favorito dalla amministrazione comunale di Acireale con la trasformazione della destinazione urbanistica di circa 60.000 metri quadrati di terreno in zona Capomulini, mentre tutti gli altri terreni della zona erano stati vincolati a parcheggio;

che nell'esposto si affermava che già molto prima del mutamento di destinazione il Grasso aveva stipulato preliminari di vendita di parti del terreno citato e si faceva esplicito riferimento alla promessa di vendita stipulata con tale La Rosa, il quale, dopo aver versato una caparra di 600 milioni di lire, aveva poi proposto azione arbitrale contro il Grasso, chiedendo l'annullamento del contratto poichè la trasformazione della destinazione dei terreni era giunta in ritardo rispetto al tempo promesso;

che l'esposto concludeva affermando che sembrava a quel punto evidente come gli interessi che spingevano il dottor Sturiale a chiedere il trasferimento ad Acireale fossero gli stessi del precedente pretore e come ci si proponesse di tutelare gli «stessi personaggi che avevano favorito la sua famiglia mentre era pretore il cognato», chiedendo che per ciò il Consiglio superiore della magistratura non accogliesse la domanda del dottor Sturiale;

che ciò nonostante, nel maggio-giugno 1987, il Consiglio superiore della magistratura deliberava il trasferimento alla pretura di Acireale del dottor Sturiale;

che questi, insediatosi e assunte per anzianità le funzioni di pretore dirigente, con ordine di servizio del 22 ottobre 1987 ha riservato a se stesso la trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, spogliandone gli altri due pretori e impedendo loro di assumere qualsiasi iniziativa;

che con l'ordine di servizio citato il dottor Sturiale ha peraltro avocato a sè l'esame preventivo di qualunque istanza, richiesta, reclamo, eccetera, a qualunque procedimento essi si riferiscano, arrogandosi pertanto, in violazione del principio del giudice naturale, il potere di ingerirsi nei processi affidati agli altri due magistrati;

che con tale situazione si realizza di fatto ad Acireale una sorta di monopolio nella gestione della giustizia, da decenni concentrata nelle mani di una sola famiglia, dotata nel luogo di rilevanti interessi che hanno goduto, da parte dell'amministrazione locale, di riconoscimento ed impulso;

che tutto ciò non può non essere posto in relazione con quanto precedentemente era stato fatto oggetto dell'esposto citato, sicchè dalla correlazione tra i fatti indicati in tale esposto e le iniziative poi adottate dal dottor Sturiale e dalla ulteriore circostanza della pendenza presso la pretura di numerosi procedimenti civili e penali, nei quali sono coinvolti interessi della famiglia Grasso, deriva certamente grave nocumento al prestigio della funzione giudiziaria, che ad Acireale viene così gravemente indiziata di parzialità;

che è necessario comunque accertare se il complesso dei fatti sin qui esposti implichi o no ipotesi di reati che, date le circostanze, sarebbero eccezionalmente gravi;

che il tutto è da tempo a conoscenza del Ministro di grazia e giustizia, che non risulta aver assunto al riguardo alcuna iniziativa,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per accertare rigorosamente se i fatti denunciati abbiano dato luogo a ipotesi di reato e comunque per ricondurre al giusto prestigio e alla necessaria equità la giustizia presso la pretura di Acireale, tenendo conto della gravità delle circostanze e dell'esigenza di ristabilire urgentemente la pienezza di garanzie per il diritto e per i cittadini.

(3-00389)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che in questi giorni i lavoratori elettrici del crotonese e della zona di Cotronei (Catanzaro) in particolare, ove sono ubicate le importanti centrali idroelettriche di Saluto, Orichella, Timpagrande e Calosia sono impegnati in una serie di agitazioni sindacali a sostegno della vertenza aperta con l'Enel sul piano di ristrutturazione che l'Ente intende attuare in questi impianti e che prevede un consistente ridimensionamento degli attuali organici (circa cento unità lavorative in meno);

che tale eventuale riduzione dei livelli occupazionali ha già creato tensioni e allarme non soltanto tra i lavoratori interessati, ma in tutte le popolazioni del comprensorio, in quanto avverrebbe in un momento di grave crisi occupazionale e in una zona e in una regione ove il tasso di disoccupazione è il più alto del nostro paese;

che il piano di ristrutturazione dell'Enel non tiene conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali e degli impegni già precedentemente assunti dallo stesso Ente e riguardanti programmi di investimenti finalizzati al potenziamento e alla costruzione di nuovi impianti idroelettrici e all'uso plurimo delle acque (Soleo-Petilia), al rifacimento e al potenziamento della centrale di pompaggio del Savuto, alla costruzione delle vasche di modulazione, a valle della centrale di Causia, alla costruzione del Centro nazionale di «informazioni idrauliche» a Cotronei, all'istituzione della nuova zona Enel a Crotone; nè tiene conto di una serie di proposte delle organizzazioni sindacali tese alla ristrutturazione e alla organizzazione del lavoro nella subarea di Cotronei, la cui attuazione porterebbe non solo alla difesa degli attuali livelli occupazionali ma anche al loro sviluppo,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere perchè si avvii tra l'Enel e le organizzazioni sindacali un necessario confronto in modo da dare alla vertenza una soluzione adeguata e positiva che risponda agli interessi generali e complessivi di quelle zone, evitando nel frattempo decisioni di riduzione di posti di lavoro che, al contrario, porterebbero i lavoratori e le popolazioni interessate a sopportare nuovi e pesanti sacrifici.

(4-01652)

PIZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* – Per sapere quali urgenti e definitivi provvedimenti intendano adottare per eliminare l'ostacolo frapposto dalla capitaneria di porto di Trapani, che ha emesso un'ingiunzione di demolizione riguardante il Museo dei Mille e il Centro studi «Garibaldi» di Marsala, adducendo che l'opera si sta realizzando su area demaniale: ciò è pretestuoso e frutto di una superficiale valutazione di cose, in quanto la stessa area è stata proprio destinata dal piano comprensoriale n. 1 come «verde attrezzato» al monumento ai Mille e la legge Galasso n. 431 del 1985 l'ha esclusa dal novero di quelle vincolate, per cui si sarebbe dovuto chiedere un preventivo parere di utilizzo alla competente sovrintendenza.

La superiore richiesta è motivata, oltre che dalla necessità che siano subito ripresi i lavori interrotti, per i quali sono già stati stanziati circa 4 miliardi dalla regione, dall'attesa dell'intera cittadinanza di Marsala, che aspira da oltre cento anni alla realizzazione dell'opera come fatto non solo locale, ma anche e soprattutto come testimonianza nel tempo di una delle pagine più significative della storia nazionale, tanto è vero che alla posa della prima pietra del monumento presenziarono l'allora presidente del Consiglio Craxi e le maggiori autorità civili e politiche.

(4-01653)

FIORI, ABIS, MACIS, SANNA, FOGU, CARTA, GIAGU DEMARTINI, PINNA, MONTRESORI. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti.* – Premesso:

1) che gli orari dei voli ATI di collegamento con la Sardegna quali figurano negli opuscoli stampati e distribuiti dall'Azienda non corrispondono agli orari effettivi;

2) che, in luogo degli otto voli indicati negli opuscoli, se ne effettuano sette;

3) che nel percorso Cagliari-Roma, soppressi i voli delle 9.05 e delle 11.35, si produce nel mattino un intervallo senza partenze di oltre sei ore

(dalle 8 alle 14.15), mentre nel primo pomeriggio, nel giro di 85 minuti (dalle 14.15 alle 15.40), ci sono ben tre partenze (due a distanza di soli 20 minuti: 15,20 e 15.40) e, in serata, un altro buco di quattro ore (dalle 18.15 alle 22.10);

4) che nel percorso inverso Roma-Cagliari, soppressi i voli delle 7.25 e delle 9.45, non si parte per cinque ore: c'è un salto dalle 8.40 a due voli consecutivi (13.40 e 13.50) intervallati di soli dieci minuti. Poi, nel pomeriggio, un altro buco di quattro ore (dalle 16.25 alle 20.20) e sul finire della giornata tre voli concentrati nell'arco di un'ora e 50 minuti (20.20; 21.00; 22.10),

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri interessati non intendano intervenire sull'Alitalia-ATI per ottenere:

1) orari effettivi uguali a quelli divulgati, evitando così ai cittadini ovvi inconvenienti;

2) il rafforzamento del numero delle corse per il nord dell'Isola, specialmente in questa fase di affluenza intensificata;

3) il ritorno a un numero di corse per Cagliari corrispondente alle esigenze riconosciute;

4) una distribuzione dei voli lungo la giornata che, se non altro, si allontani dai criteri di dissennatezza e di totale noncuranza per gli interessi dei cittadini che sembrano aver ispirato lo stravagante orario in vigore.

(4-01654)

GUIZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

le ragioni per le quali i carabinieri di Torre Annunziata, di solito presenti e attivi sul territorio, non sono intervenuti, sebbene avvertiti, in occasione dell'assalto alla *troupe* RAI de «Il testimone» compiuto domenica 15 maggio 1988 dal clan Gionta e risoltosi fortunatamente senza danni nè drammi grazie al tempestivo intervento della polizia;

se risponda al vero l'affermazione del giornalista Giuliano Ferrara, autore dell'inchiesta televisiva sulla camorra, secondo cui «interi pezzi del territorio napoletano dell'entroterra» sarebbero «in mano alla criminalità organizzata»;

come il Governo intenda operare per favorire il coordinamento fra carabinieri e polizia nella lotta, in Campania, alla criminalità di stampo camorristico e, in ispecie, ai grandi trafficanti di droga;

quali iniziative sia in grado di assumere per colmare la inadeguatezza degli organici ripetutamente denunciata e, migliorandone la qualità, assicurare una più efficace e autorevole presenza dello Stato a Napoli e in tutta l'area metropolitana.

(4-01655)

PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che il dottor Alessandro Smeraldi, genitore di un alunno della scuola media «Giovanni Pascoli» di Roma, ha rivolto al Ministro interrogato in data 24 marzo 1988 la seguente lettera:

«Onorevole Ministro,

non ho molte illusioni che questa mia nota verrà sottoposta alla Sua attenzione, con tutti i problemi che al presente travagliano la scuola, e tuttavia non voglio trascurare questo estremo tentativo, quale cittadino che

crede nelle istituzioni e che finora ha vanamente cercato di risolvere il problema del figlio e dell'ora di religione senza clamore, all'interno della scuola.

A sei mesi dall'inizio delle lezioni, dopo che l'attenzione della pubblica opinione, della stampa e dei partiti si è affievolita sull'argomento, desidero esporLe i fatti, lasciando alla sua sensibilità i commenti e le eventuali iniziative che riterrà opportuno assumere.

Dunque i fatti: mio figlio Sergio, di 11 anni, quindi un anno avanti e il più piccolo della classe, viene iscritto alla scuola media statale "Giovanni Pascoli", con sede in via Sibari 1/b.

Nel modello d'iscrizione viene apposta una croce sulla casella "non avvalentesi".

Nella settimana che precede l'inizio delle lezioni, mia moglie riceve dalla presidenza una telefonata con la quale si chiede se per caso non ci sia stato un errore nella compilazione del modulo e la risposta non può che essere negativa.

Hanno inizio le lezioni e quindi anche quella di religione: mio figlio rimane in classe e nessuno si occupa della cosa. Chiedo delucidazioni telefoniche e mi viene risposto che il problema non è risolvibile: "Se vuole, possiamo farlo andare nella II B che è accanto". Accetto a malincuore pensando comunque ad una soluzione provvisoria, e rifletto sulla "sensibilità" e sul "tatto" dimostratomi dalla scuola.

Immagino anche l'ingresso di mio figlio in un'aula di ragazzi più grandi e ancora sconosciuti, gli sguardi, le domande, le risposte imbarazzate. Pazienza, mi dico, si farà le ossa, tanto più che abbiamo concordato la scelta assieme.

Trascorrono altri mesi e per caso vengo a sapere che l'insegnante di matematica suole allontanare mio figlio, "non credente", dall'aula, facendolo sostare in corridoio per il tempo necessario alla preghiera mattutina.

Questa volta mi faccio ricevere dal vicepreside, al quale esprimo con cortese fermezza la mia contrarietà al protrarsi di siffatte situazioni, palesemente illegittime e, prima ancora, moralmente riprovevoli. Ricevo vaghe e imbarazzate assicurazioni.

Non sapevo che anche l'insegnante di musica pregava e prega in classe all'inizio della lezione, stavolta perlomeno senza l'allontanamento.

Come vogliamo definire tutto ciò? Spirito missionario o intolleranza?

Faccia Lei, signor Ministro.

Trascorre altro tempo e in prima pagina, su tutti i giornali, appare con grossi titoli la Sua risposta a varie interrogazioni parlamentari sull'argomento. Ne sono confortato e spero che anche i professori leggano la stampa, ma mi illudo.

Le preghiere continuano con qualche variante in più: l'insegnante di matematica, da quando ha affrontato anche scienze, ogni tanto si interrompe e, rapita dalla bellezza dell'universo, si rivolge a mio figlio: "Vedi Sergio perchè io credo"?

A onor del vero gli altri ragazzi oramai si danno di gomito a sentire questo ritornello sempre atteso, e poco manca che si mettano in coro a ripeterlo.

Siamo giunti a Pasqua, signor Ministro, e la scuola statale "Giovanni Pascoli" comunica ai genitori che il giorno 30 p.v. alle 11,30 gli allievi e gli insegnanti andranno al precetto pasquale. Naturalmente i non avvalentesi resteranno *intra moenia* fino al termine delle lezioni.

Ieri, infine, in pieno clima pasquale, l'insegnante di musica, dopo la solita preghiera, ha ritenuto opportuno invitare la scolaresca attorno alla cattedra per aggiungere un canto di fede, invitando insistentemente mio figlio ad unirsi al coro, e ottenendo un sereno ma fermo rifiuto.

Ho terminato, signor Ministro, e mi scuso per la lunghezza, ma sappia che non ho aggiunto nulla ai fatti, che parlano da soli.

Come appare evidente, almeno alla scuola statale "Giovanni Pascoli", il problema dell'ora di religione non è risolto affatto e, in tutta sincerità, devo aggiungere il mio rammarico perchè in famiglia la nostra proverbiale tolleranza è ormai messa veramente a dura prova.

Ma lo sa, signor Ministro, che persino l'insegnante elementare di mia figlia Sara ha considerato un affronto personale il fatto che la bambina, per sua libera scelta, frequenta il catechismo in parrocchia e non si avvale nella scuola statale dell'ora di religione?

Immagini, signor Ministro, financo persone e amici da me stimati, quando è capitato di parlare dell'argomento, si sono affrettati a chiedermi: "Ma tuo figlio va bene a scuola? Non ci saranno conseguenze?"

Se siamo a questo punto, signor Ministro, vuol dire allora che non tutto è stato fatto in materia per garantire realmente quel diritto all'uguaglianza dei cittadini che rimane uno dei cardini della nostra Carta costituzionale.

La ringrazio e Le porgo i miei distinti saluti.»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia venuto a conoscenza della lettera;

quale giudizio ne abbia tratto;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare.

(4-01656)

PERUGINI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere se non ritenga di riferire se esiste una disposizione che possa consentire alle banche di percepire sulle operazioni attive, per conto dei propri clienti, diritti di commissione, senza rilasciare alcuna ricevuta del versamento richiesto.

(4-01657)

MACALUSO, VITALE. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere il pensiero del Ministro interrogato a proposito delle incredibili, inaudite dichiarazioni del commissario per la lotta alla mafia, fatte per giustificare, alla vigilia delle elezioni amministrative, l'ingiustificabile comportamento politico e la scorrettezza amministrativa dell'assessore regionale al territorio Placenti e del presidente della regione siciliana Rino Nicolosi.

Il dottor Verga, di cui i siciliani avevano dimenticato l'esistenza e il nome, dato che non ha mai detto una sola parola di fronte al riemergere del terrorismo e della prevaricazione mafiosa, è diventato improvvisamente loquace solo per difendere un'operazione concepita contro il pubblico interesse e a favore di un gruppo di costruttori.

Infatti, come ormai è noto, il presidente della regione siciliana, che è capolista della Democrazia cristiana, ha usato la sua carica per nominare un commissario *ad acta* al comune di Catania, retto già da un commissario di nomina regionale, per far approvare il progetto di un centro direzionale nella zona di Cibali, predisposto dai costruttori Costanzo, Graci e Finocchiaro. Si fa presente che la disciolta amministrazione comunale di Catania e quelle che l'avevano preceduta non avevano dato corso all'attuazione del piano

particolareggiato di quella zona, approvato dal consiglio comunale otto anni addietro.

In otto anni la regione non aveva trovato tempo e modo per nominare un commissario *ad acta* per dare corso a un'opera di interesse pubblico predisposta dal consiglio comunale. Il commissario *ad acta* invece è stato subito nominato quando, scaduti i termini per il progetto del comune, si sono fatti avanti con un loro piano tre grossi costruttori che nel frattempo avevano acquistato tutte le aree edificabili della zona, e questo quando non c'era più il consiglio comunale e alla vigilia delle elezioni.

Di fronte alla reazione più che legittima dei dirigenti del Partito comunista italiano e nel corso di una aspra polemica tra questi e il presidente della regione Nicolosi, l'alto commissario Verga ha rilasciato delle dichiarazioni per dire che era stato lui stesso a sollecitare la nomina del commissario *ad acta,* e l'aveva sollecitata per dare lavoro ai disoccupati e lottare così contro la mafia.

Tale preoccupazione, che non era avvertita quando era in discussione il piano del consiglio comunale, si è fatta impellente quando è stato presentato quello dei costruttori.

Il silenzioso alto commissario ha parlato quindi per dare una mano, alla vigilia delle elezioni, al capolista della Democrazia cristiana. L'alto commissario per la lotta alla mafia ha parlato per difendere atti di prevaricazione e sapendo che il capofila del consorzio dei costruttori, Carmelo Costanzo, dopo le dichiarazioni del pentito Calderoni, è al centro di una indagine per fatti di eccezionale gravità.

(4-01658)

CONSOLI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della grave grandinata che ha colpito il 19 maggio 1988 le colture agricole di alcune zone della Puglia e, in particolare, della provincia di Taranto, distruggendo quel poco di prodotto sopravvissuto alla gelata;

quali iniziative intenda assumere per garantire il reddito dei lavoratori e degli imprenditori agricoli.

(4-01659)

SIRTORI, BOATO, BOSSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in Liguria, precisamente di fronte al piccolo centro di Moneglia (Genova), di circa tremila abitanti abituali che si decuplicano in periodo di ferie estive e per la stagione balneare, parecchi anni fa fu costruita una specie di diga con dei massi, in modo tale che, anzichè servire da «frangiflutti» essa serve a far entrare le correnti del mare con tanta forza da aver quasi totalmente distrutto l'arenile antistante e ha ridotto la spiaggia a pochi metri di profondità;

che le spiagge limitrofe, specialmente quella tenuta in appalto dal sindaco del paese, hanno di conseguenza ampliato la loro superficie in modo tale da lasciar spazio a un elevato numero di file di sedie a sdraio e ombrelloni, con relativo vantaggio economico;

che il tratto di spiaggia che sta scomparendo appartiene al più vecchio stabilimento balneare di Moneglia, «Bagni Jolanda», tenuto dalla signora Casiraghi Clotilde, vedova Ceprano;

che tale situazione costituisce grave pericolo per il centro dello stesso paese, in quanto con le mareggiate il mare potrebbe ormai riversarsi senza difficoltà fino alle case del lungomare;

che la signora Casiraghi, vedova Ceprano, e il suo consulente ripetutamente hanno chiesto al sindaco di intervenire presso le autorità competenti per porre rimedio a questo vero e proprio disastro, provocato dall'errata disposizione della diga,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo voglia assumere i necessari provvedimenti nonchè intervenire affinchè la Direzione generale opere marittime del Ministero stesso effettui al più presto un controllo tecnico della situazione, ovviando con i dovuti mezzi a tale stato di cose.

(4-01660)

GIUGNI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere i motivi che hanno indotto la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia ad emanare, il 6 maggio 1988, direttive intimidatorie, minacciando l'applicazione degli articoli 180 e 184 del codice militare nei confronti di agenti di custodia e altre categorie di dipendenti operanti nella amministrazione, che avevano organizzato una raccolta di firme per una civilissima petizione.

In proposito l'interrogante ricorda che il diritto di petizione è garantito dall'articolo 50 della Costituzione a tutti i cittadini, mentre l'iniziativa in questione risulta manifestare una espressione di concezione codina e precostituzionale della funzione pubblica, anche se svolta in forma militare.

(4-01661)

VENTURI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che nel 1946 sono stati ritrovati a Cartoceto di Pergola (Pesaro) i resti di sculture bronzee, risalenti al primo secolo dopo Cristo, denominati «bronzi dorati di Pergola»;

che le sculture sono state di recente mirabilmente restaurate dal Centro di restauro della sovrintendenza archeologica della Toscana di Firenze;

che il Consiglio superiore delle antichità e delle arti espresse nel lontano 1958 il parere di assegnare i bronzi al Museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona;

che prima della destinazione definitiva il Ministero per i beni culturali e ambientali ha autorizzato la esposizione dei bronzi dal 15 maggio al 10 giugno 1988 a Pergola nel complesso monumentale dell'ex convento quattrocentesco di San Giacomo, opportunamente restaurato;

considerato:

che presso il Museo archeologico nazionale delle Marche non viene ritenuto possibile collocare le sculture, come era stato in un primo tempo previsto, all'interno di una teca trasparente climatizzata, idonea ad assicurare un ambiente a temperatura e umidità costante;

che il clima marino di Ancona non potrà, a detta degli esperti, che deteriorare rapidamente il prestigioso reperto archeologico,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di rivedere la vecchia decisione, assegnando il gruppo bronzeo alla custodia del comune di Pergola, il cui clima è molto più adatto alla conservazione delle sculture, tenendo conto che le sculture stesse hanno ivi trovato una degnissima collocazione con grande affluenza di visitatori e venendo così incontro al principio, altre volte osservato, di lasciare i reperti archeologici nel luogo di rinvenimento, nonchè alla esigenza di valorizzare i centri dell'entroterra marchigiano;

se, in subordine, in attesa di una collocazione definitiva meglio considerata, non si intenda comunque prorogare adeguatamente il periodo di permanenza a Pergola delle sculture in questione.

(4-01662)

SERRI, BERLINGUER. – *Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* – Appresa la decisione del comune di Roma di consentire l'ingresso dei taxi in piazza Navona e ritenendola del tutto errata e in totale contrasto con una battaglia rigorosa per la difesa dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali e la vivibilità della città, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, pur nel rispetto dell'autonomia del comune di Roma, sia intervenuto o intenda intervenire per raccomandare il ritiro immediato di tale decisione.

(4-01663)

SIRTORI. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che la nave «Zanoobia», carica di sostanze altamente tossiche, è causa di una situazione di grave pericolo sia per l'equipaggio che per le popolazioni abitanti nei pressi della zona di ormeggio, e che, come è riportato dalla stampa, la ditta Ansaldo di Genova possiede le tecnologie sperimentate per la soluzione del problema, l'interrogante chiede di sapere come mai non si sia provveduto immediatamente all'utilizzo di tali possibilità da parte di una azienda del gruppo IRI-Finmeccanica, lasciando ancora una volta che alle roboanti dichiarazioni governative sull'efficienza delle strutture ambientali non corrispondesse alcuna capacità operativa di rapidità e immediatezza, quando una azienda del gruppo IRI-Finmeccanica già possedeva le tecnologie risolutive.

(4-01664)

SPETIČ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se sia a conoscenza della trasmissione che la seconda rete televisiva ha mandato in onda nella giornata di martedì 31 maggio 1988, verso le ore 9,30, e dedicata in parte ai problemi della minoranza italiana in Istria (Jugoslavia), dal momento che in tale occasione è stato trasmesso un servizio sull'Istria, da cui, a quanto pare, è stata espunta un'intervista chiarificatrice del presidente dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, cioè del rappresentante più autorevole di tale comunità, membro del Parlamento federale di Belgrado, e che il conduttore della trasmissione ha ritenuto di fare in diretta delle considerazioni politiche inopportune, sostenendo tra l'altro che la minoranza slovena in Italia sarebbe meglio tutelata di quella italiana nella Repubblica socialista di Slovenia, pur dovendo sapere che la Repubblica socialista di Slovenia (a differenza di quella croata) tutela la comunità italiana anche con il bilinguismo integrale, con scuole italiane e con altre forme di tutela sul posto di lavoro, mentre è, al contrario, la comunità slovena in Italia ad

attendere, a quarant'anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, una legge organica di tutela dei suoi diritti finora misconosciuti, al punto da negare alle comunità slovene della provincia di Udine persino il diritto all'istruzione nella propria lingua materna, per cui una serie di gruppi parlamentari ha dovuto ripresentare anche nella X legislatura specifiche proposte di legge in merito.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se non si intenda intervenire presso la concessionaria RAI e presso la direzione della seconda rete televisiva affinchè tali episodi non vengano a ripetersi e sia ristabilita la verità, almeno per qual che riguarda la minoranza slovena in Italia, dedicandole sulla stessa Rete un servizio adeguato, nonchè quando verrà data attuazione alla legge n. 103 del 1976 che, nell'ambito della riforma della RAI, aveva previsto anche tramissioni televisive in lingua slovena, oggetto peraltro di altra interrogazione cui l'interrogante non ha mai avuto risposta.

(4-01665)

POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

quali valutazioni intenda dare in merito alle foto apparse su «Punto Critico» che ritraggono Aldo Moro, con alle spalle Mino Pecorelli, mentre consegna premi giornalistici «OP», come appare chiaramente sulle foto;

quale sia l'epoca in cui si svolse il premio giornalistico e la località;

se e quali iniziative siano state assunte per spiegare e inquadrare l'episodio nella vicenda Moro-Pecorelli, alla quale dovrebbe aggiungersi anche quella relativa a Varisco, considerato che un'amica dell'ex ufficiale dei carabinieri, oggi dipendente della RAI-TV, era redattrice di «OP».

(4-01666)

BOATO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il Santuario della Madonna della Corona, situato nel comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona), costruito circa otto secoli fa nella viva roccia del Monte Baldo, sul versante che guarda la Vallagarina, è un importante centro religioso e oggetto di grande interesse artistico e architettonico, per cui è visitato ogni anno da migliaia di turisti;

che recentemente il Santuario è stato sottoposto a importanti interventi di restauro, i quali hanno però apportato una serie di modifiche che hanno suscitato molte perplessità, sia dal punto di vista della loro necessità, sia da quello della efficacia architettonica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente che gran parte del materiale di rifiuto e di scarico prodotto dall'effettuazione dei lavori citati è stato gettato e abbandonato nella scarpata sottostante, recando gravissimo danno non solo al paesaggio, ma anche alla vegetazione (si tratta di molti quintali di materiale che, cadendo dall'alto, hanno provocato l'abbattimento di alberi e della macchia circostante);

se sia al corrente che le fogne del Santuario si scaricano «a cielo aperto» in modo ben visibile nella scarpata sottostante, che è percorsa da un sentiero praticato da molti turisti;

come si intenda intervenire nei confronti degli autori di questo scempio, e nella fattispecie nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori, e quali provvedimenti si intenda prendere per mantenere in condizioni

decorose anche la scalinata che porta al Santuario, priva addirittura anche dei cestini dei rifiuti, la qual cosa favorisce l'abbandono da parte dei visitatori di resti di provviste e rifiuti di ogni genere, e per imporre a chi ne è responsabile gli interventi necessari per restituire in uno stato più dignitoso ai fedeli, ai pellegrini e ai turisti un luogo, qual è un Santuario, destinato alla riflessione e alla contemplazione.

(4-01667)

NEBBIA. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il convegno organizzato a Roma dall'associazione «Amici della terra» e dalla UIL il 20 maggio 1988 ha messo in evidenza che l'11 aprile 1989 scadranno i termini previsti dalla legge n. 119 del 1988 per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque reflue dei frantoi oleari ai limiti della «legge Merli» (legge n. 319 del 1976);

che, attualmente, le acque di vegetazione dei frantoi oleari, da 3 a 8 litri per ogni litro di olio prodotto, altamente inquinanti e maleodoranti, sono scaricate senza trattamento sul terreno, nei fossi o nelle fogne, in quest'ultimo caso bloccando il funzionamento dei depuratori, dove questi esistono: le acque di vegetazione, la cui produzione è concentrata nei 2-3 mesi invernali della campagna olearia, sono fonti di insopportabili disturbi per i cittadini e per l'ambiente;

che il citato convegno ha denunciato gravi inadempienze relative al mancato impiego dei 10 miliardi di lire previsti dall'articolo 5 della legge n. 119 del 1988, mentre il relativo programma di ricerche, sotto la responsabilità del Ministro per la ricerca scientifica, non è stato neanche avviato, benchè nuovi studi e sperimentazioni siano indispensabili per perfezionare gli attuali processi proposti per la depurazione delle acque di vegetazione;

che la predetta legge, all'articolo 5, vieta la pratica della fertirrigazione che pure, previa parziale depurazione delle acque di vegetazione e nei casi in cui esistano condizioni geologiche e pedologiche accettabili, era autorizzata dall'allegato 5 delle norme di attuazione della «legge Merli» contenute nella delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977);

che solo le regioni Abruzzo, Puglia e, più recentemente, Liguria hanno predisposto un piano per lo smaltimento delle acque reflue dei frantoi oleari, con soluzioni peraltro non ancora soddisfacenti sul piano ambientale: nel caso della regione Puglia comunque non è stata neanche cominciata la costruzione delle vasche di deposito, le cosiddette «piattaforme», nonostante le sollecitazioni di varie forze politiche, fra cui la Federazione di Brindisi del Partito comunista italiano,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state prese per aiutare gli operatori economici nel settore dell'estrazione dell'olio di oliva ad affrontare il trattamento e lo smaltimento delle «acque di vegetazione» nel rispetto dell'ambiente e della salute umana.

(4-01668)

BOATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che lungo la statale del Brennero, in località Besenello (Trento), nella zona dei Murazzi si sono verificati, e continuano a verificarsi, numerosi

incidenti, causati dalla caduta di sassi, pietre e piccole frane dai pendii sovrastanti e fiancheggianti la strada;

che le misure di sicurezza e di contenimento di questi fenomeni franosi, frequenti soprattutto in caso di piogge e durante il disgelo, finora messe in opera (reti di protezione, paramassi) non sono riuscite a risolvere il problema, poichè molti sassi, se di dimensioni contenute, ma non per questo meno pericolosi, riescono a sfuggire al sistema di protezione,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si intenda fare per affrontare definitivamente il problema della sicurezza della strada statale in oggetto;

in particolare, se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di realizzare una galleria artificiale nella zona dei Murazzi, come peraltro è stato fatto per la sottostante linea ferroviaria.

(4-01669)

POLLICE, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che la maggioranza dei componenti medici, 9 su 15, del consiglio dell'ordine dei medici di Roma risultano inquisiti per abuso di potere e omissione di atti d'ufficio e che a tutt'oggi la gestione permane in uno stato di non lineare correttezza, caratterizzata da un crescente contenzioso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia a conoscenza che, anche per quanto riguarda le relazioni sindacali e con i dipendenti, nonchè l'applicazione del nuovo contratto stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, la conduzione è caratterizzata da una serie di irregolarità e di prevaricazioni dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, verso le quali esiste o una netta preclusione o una strumentale utilizzazione;

qualora ciò risponda a verità, se non ritenga doveroso nominare un commissario *ad acta* a tutela dei diritti dei lavoratori, per garantire l'osservanza delle norme di legge e per evitare che il potere degli enti pubblici sia esercitato non nell'interesse generale ma per scopi settari e personali.

(4-01670)

VECCHI, SANTINI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che le direzioni provinciali del Tesoro, che assolvono compiti importanti e delicati soprattutto nella corresponsione delle pensioni per numerose categorie di cittadini, si trovano in difficoltà per assicurare un servizio efficiente in tempi reali, a causa delle carenze degli organici e dei vuoti di direzione che permangono per molto tempo, gli interroganti chiedono di sapere quali misure intenda prendere per sopperire a queste carenze, in generale, e, in particolare, per l'ufficio di Ferrara, ove mancano ben 20 dipendenti rispetto a un organico di 50.

(4-01671)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere se ritenga corretto e giustificato il fatto che il ministro della sanità, senatore Carlo Donat-Cattin, accetti di utilizzare per i suoi spostamenti da una città all'altra un aereo e un elicottero di industriali e operatori del settore farmaceutico, come ha recentemente fatto in occasione del convegno della Federfarma a Sorrento, svoltosi venerdi 13 maggio 1988. Infatti il ministro Donat-Cattin, il quale, dopo avere sostenuto con grande severità, *more solito,*

che occorre eliminare una gran quantità di prodotti farmaceutici dal rispettivo prontuario terapeutico, nei giorni precedenti aveva operato in senso contrario, decretando l'inserimento di altri prodotti, da Roma si è recato a Sorrento prima con l'aereo dell'industriale Cavazza, fino a Napoli, e poi con l'elicottero, pagato dagli operatori del settore, fino a Sorrento; al ritorno ha usato lo stesso elicottero per il tratto Sorrento-Napoli, e poi lo stesso aereo fino a Lecco.

Visti inoltre gli avvenimenti recenti, che vedono coinvolti Ministri della Repubblica, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso, nell'ambito della politica di moralizzazione, tanto sbandierata, aprire un'indagine su tale episodio e sulle contrastanti dichiarazioni del Ministro, che risultano nei fatti delle mere espressioni verbali, in relazione al fatto che, con una serie di decreti ministeriali, riesce surrettiziamente a raggirare anche le norme di legge vigenti, come, ad esempio, nel caso della istituzione di nuovi profili professionali sanitari, dando patenti di legalità a corsi di studio ancora da organizzare.

(4-01672)

MARGHERITI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di Siena è da molti anni in gravissima difficoltà a causa di inspiegabili carenze di personale, specie della carriera direttiva, tanto che 5 posti su 7 previsti dalla pianta organica sono vacanti;

che in ragione di ciò vengono utilizzati impiegati di concetto per svolgere mansioni superiori e risulta impossibile l'attività di coordinamento e la stessa corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni e delle normative inerenti i diritti del personale;

che il Ministero della pubblica istruzione si trova aggravato pertanto dalle richieste inevase dello stesso provveditorato;

che la mancata tempestività nello svolgimento di servizi come ruolo e pensioni, controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, nuove nomine e definizione degli organici crea disagi e malcontenti che si ripercuotono negativamente sulla didattica;

che nel tentativo di attenuare questa pesante situazione il provveditore agli studi è stato costretto a utilizzare personale distaccato da alcuni plessi scolastici, creando inevitabili disfunzioni nell'attività corrente delle stesse sedi;

che nell'immediato futuro il pensionamento di ulteriori 4 unità porrà il provveditorato agli studi di Siena nell'assoluta impossibilità di erogare qualsiasi più urgente servizio, come il pagamento degli stipendi;

che le rappresentanze sindacali del settore, non potendo garantire oltre la disponibilità dei propri aderenti a sopperire incolmabili carenze, che mettono in discussione la stessa apertura dell'anno scolastico 1988-89, reclamano la soluzione dei problemi tramite la dotazione del personale dovuto,

l'interrogante chiede di sapere quali concreti e immediati provvedimenti si intenda prendere al fine di dotare il provveditorato agli studi di Siena del personale previsto dalla pianta organica dello stesso e garantire così la normale attività di un servizio essenziale dello Stato qual è la scuola in provincia di Siena.

(4-01673)